Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 marzo 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 29 MARZO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1980. — **Sider, società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1980. — **Finsider, società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1980. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1980. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso « 7 % - 1971 » di obbligazioni. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso « 5,50 % - 1962 » di obbligazioni. — **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate e rimborsabili nell'anno 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 » sorteggiate il 7 febbraio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 » sorteggiate il 7 febbraio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 » sorteggiate il 7 febbraio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 Serie aperta » sorteggiate il 7 febbraio 1980. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1980. — **Bastogi - I.R.S.B., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 marzo 1980. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1980. — **Cavarzere, produzioni industriali, società per azioni, in Cavarzere (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 841.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente:

istituto di economia e politica economica, comprendente gli insegnamenti di economia politica e politica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 842.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 421, relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in nefrologia medica che conferisce il diploma di specialista in nefrologia medica, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia che conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 2.

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in nefrologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in nefrologia

La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la clinica medica prima e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1 anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (II anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (I anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti nefrologici nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare la prova di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialità in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **843**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 320, concernente modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 320, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in nefrologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Vista la rettorale del 15 settembre 1979, n. 4643, con la quale si rende noto che nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 320, erroneamente tra i corsi del 2° anno è stato trascritto l'insegnamento di « patologia del ricambio idroelettrico » anziché di « patologia del ricambio idroelettrolitico »;

Riconosciuta la necessità di rettificare la denominazione dell'insegnamento di « patologia del ricambio idroelettrico » in « patologia del ricambio idroelettrolitico » della scuola di specializzazione in nefrologia dell'Università di Bari;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 245 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 320, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, l'insegnamento di « patologia del ricambio idroelettrico » del 2° anno è rettificato in « patologia del ricambio idroelettrolitico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **844**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad accettare una eredità.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile sito in Perugia, via Pompeo Pellini, 27, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1522, foglio 233, del valore di L. 26.000.000 e in beni mobili e gioielli del valore di L. 1.650.000, disposta dalla sig.na Bianca Caliendo, con testamenti olografi 15 marzo 1972 e 17 aprile 1972, pubblicati in data 18 settembre 1975, n. 121948 di repertorio, a rogito dott. Mario Donati Guerrieri, notaio in Perugia, e registrato a Perugia in data 19 settembre 1975, n. 4908, vol. 249.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **845**.

Autorizzazione al collegio « Ghislieri » di Pavia ad accettare una eredità.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il collegio « Ghislieri » di Pavia viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Antonio Gerosa Crotta, con testamento olografo 21 febbraio 1973, pubblicato in data 15 ottobre 1973, n. 40740/17998 di repertorio, a rogito dottor Pietro Gaetani, notaio in Lecco (Como) e registrato a Lecco in data 16 ottobre 1973, n. 1843, vol. 211.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **846**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni mobili, titoli, saldo c.c. presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, del valore di L. 16.023.300 (quota 50 % = L. 8.011.650), disposto dalla sig.ra Vincenza Girola, a favore dei mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 30 aprile 1977, pubblicato in data 19 maggio 1977, n. 267623 di repertorio, a rogito avv. Vincenzo Maienza, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 20 maggio 1977, n. 03939/71/M, serie H.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **847**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, accettare una donazione.

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare posto nel comune di Oliveto Lario (Como), costituito da un fabbricato sito in via Luigi Cadorna, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 223, foglio 6, sezione VAS, mappale 548-1140, da un box, censito al medesimo catasto al foglio 6, mappale 1141, da terreni, censiti al nuovo catasto terreni alla partita 786, mappale 1144, di mq 160; mappale 1145, di mq 60; mappale 1160, di mq 50; mappale 1151 sub *a*, di mq 50; mappale 1151 sub *b*, di mq 60, del valore complessivo di lire 10.000.000, disposta dai fratelli Dora, Bruna e Giordano Rota con atto in data 16 dicembre 1974, n. 20561/2237 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio (Varese) in data 23 dicembre 1974, n. 2688, vol. 155.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1980, n. **90**.

Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — REVIGLIO — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 24

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA SUISSE SUR LA RÉTROCESSION FINANCIÈRE EN MATIÈRE D'ASSURANCE-CHÔMAGE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
et
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

Animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l'assurance-chômage des travailleurs frontaliers pour la période d'application du régime transitoire d'assurance-chômage en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Au titre de rétrocession financière pour la couverture du risque de chômage total des frontaliers italiens, la Suisse versera annuellement à l'Italie un montant forfaitaire établi chaque année en fonction de l'effectif moyen annuel des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à l'assurance-chômage (parts du travailleur et de l'employeur) et de la proportion entre le chômage total et le chômage partiel en Suisse, compte tenu aussi, dans cette proportion, des frontaliers en chômage total ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques.

Le risque du chômage partiel est couvert selon la législation suisse.

Article 2

Si, conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire, les pouvoirs publics suisses devaient accorder des prêts remboursables à un taux d'intérêt peu élevé, ou,

Si, conformément à l'article 13 ci-dessous, la validité du présent accord se prolongeait au-delà du régime transitoire de l'assurance-chômage suisse, et si les collectivités publiques (Confédération et cantons) devaient être amenées à subventionner l'assurance-chômage conformément à l'article 34 novies, 4e alinéa, de la Constitution fédérale,

Les Parties contractantes se réuniront dans les meilleurs délais en vue de convenir d'une solution appropriée.

Article 3

Si le taux de chômage des travailleurs frontaliers licenciés pour raisons économiques et se trouvant en chômage complet était considérablement plus élevé que celui de l'ensemble des autres catégories des travailleurs en chômage complet soumis au système suisse d'assurance-chômage, les Parties contractantes se réuniront dans les meilleurs délais en vue de convenir d'une solution appropriée de soutien financier extraordinaire.

Article 4

Les principes indiqués à l'article premier, paragraphe 1, régissent, au titre de la réciprocité, la rétrocession financière due, le cas échéant, par l'Italie à la Suisse pour la couverture du risque de chômage total des frontaliers suisses en Italie.

Le risque de chômage partiel est couvert selon la législation italienne.

Article 5

Aux fins d'application du présent accord, l'expression « frontaliers » désigne les travailleurs qui ont leur résidence dans la zone frontalière de l'un des deux Etats contractants et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l'autre Etat.

Article 6

Les dispositions du présent accord s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du régime transitoire introduit par l'Arrêté fédéral du 8 octobre 1976.

Article 7

Aux fins d'application du présent accord, les autorités des deux Etats se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation.

Article 8

L'exemption des droits de timbre et de taxe selon les prescriptions sur l'assurance-chômage et la sécurité sociale d'un Etat contractant s'étend, le cas échéant, aux autorités et aux personnes de l'autre Etat contractant.

Les actes et autres documents de tout genre, qui doivent être présentés en vertu du présent accord, sont dispensés, le cas échéant, de traduction et de toute légalisation.

Article 9

Un groupe d'experts sera constitué en vue d'examiner, si nécessaire, les problèmes posés par l'application du présent accord.

Article 10

Les autorités compétentes des deux Etats, désignées dans l'échange de lettres annexé au présent accord, arrêtent directement entre elles les dispositions administratives nécessaires à l'application du présent accord. Elles se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l'application du présent accord, ainsi que les modifications et révisions de leurs législations pouvant influencer son application.

Article 11

La rétrocession financière sera versée à l'organisme indiqué par l'Etat intéressé. Les modalités de versement seront arrêtées d'un commun accord entre les organismes indiqués par les deux Etats.

L'autorité compétente de chaque Etat indiquera à l'autre les bases de calcul et le montant de la rétrocession.

Article 12

Les dispositions du présent accord ne mettent pas en cause les autres régimes ou branches de sécurité sociale.

Article 13

La présente convention est conclue pour une période d'une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité en cours.

Article 14

En temps utile avant l'échéance de la période transitoire, les Parties contractantes entameront des négociations en vue de la conclusion, le cas échéant, d'un nouvel accord.

Article 15

A l'expiration du présent accord, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus, toutefois pas au-delà d'une année à partir du moment où l'accord a cessé d'être en vigueur. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats contractants régleront le sort des droits en cours d'acquisition.

Article 16

Le présent accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Rome. Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Berne, le 12 décembre 1978, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République italienne
Franco FOSCHI

Pour le Conseil fédéral suisse
Jean-Pierre BONNY

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
RUFFINI

PROTOCOLE FINAL

Lors de la signature ce jour de l'accord entre l'Italie et la Suisse sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des frontaliers, les soussignés ont constaté l'accord des deux Parties sur les points suivants:

1. L'article premier de l'accord pourra être interprété en ce sens que la proportion entre le chômage total et le chômage partiel « en Suisse » se réfère au Canton du Tessin uniquement.
2. Le choix entre les deux interprétations, qui aura effet pour la durée de l'accord, sera fait ultérieurement d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants lorsque les données chiffrées seront disponibles.
3. Aussi longtemps que le choix visé au point précédent ne sera pas intervenu, la proportion entre le chômage total et le chômage partiel, en application de l'article premier de l'accord, sera calculé par rapport à l'ensemble de la Suisse.
4. Le présent protocole final fait partie intégrante de l'accord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole final.

FAIT à Berne, le 12 décembre 1978, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République italienne
Franco FOSCHI

Pour le Conseil fédéral suisse
Jean-Pierre BONNY

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
RUFFINI

3003 Berne, le 12 décembre 1978

ECHANGE DE LETTRES

Monsieur Franco FOSCHI
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des affaires étrangères de la République italienne

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

A l'occasion de la signature de l'accord sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers entre la Suisse et l'Italie, j'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui suit:

1. Les deux Parties coopéreront étroitement afin de promouvoir le réemploi en Suisse des travailleurs frontaliers italiens ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques.
2. Les autorités italiennes compétentes inviteront les autorités locales italiennes à fournir aux autorités cantonales suisses compétentes toutes les données à leur disposition pour l'établissement de listes des travailleurs visés au point 1.

Pour leur part, les autorités suisses compétentes inviteront les autorités cantonales compétentes à établir ces listes sur la base également des notifications que les employeurs et les frontaliers eux-mêmes sont ou seront tenus de faire.

3. Les autorités suisses compétentes recommanderont aux autorités cantonales de solliciter les employeurs à notifier en temps utile toute place se rendant vacante, afin de pouvoir en informer entre autres les travailleurs frontaliers au chômage total ayant travaillé au moins une année en Suisse.
4. Les autorités suisses compétentes recommanderont aux employeurs intéressés de faciliter le réemploi des travailleurs frontaliers ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques après avoir travaillé au moins une année dans la zone frontalière, par rapport à de nouveaux travailleurs frontaliers.
5. Les autorités suisses compétentes recommanderont aux autorités cantonales compétentes de faciliter le réemploi des travailleurs frontaliers visés au point 4 en délivrant des autorisations pour frontaliers lorsque les employeurs décident d'accorder à ces frontaliers la priorité de fait au réemploi.
6. Les autorités suisses compétentes envisagent d'accorder aux frontaliers italiens qui exercent une activité salariée d'une manière régulière et ininterrompue depuis au moins cinq années en Suisse le droit au renouvellement de leur autorisation, indépendamment de la situation économique, lorsqu'aucun motif personnel de révocation ne s'y oppose. Ce droit ne pourra être restreint que par le Conseil fédéral en cas de grave perturbation du marché du travail.
7. De leur côté, les autorités italiennes compétentes s'inspireront des mêmes principes, le cas échéant, vis-à-vis des frontaliers suisses ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques après avoir travaillé régulièrement dans une zone frontalière italienne pendant au moins une année.
8. Les autorités italiennes envisagent de poursuivre leur politique visant à assurer à tous les travailleurs italiens des conditions de plein emploi en Italie, y compris dans les zones frontalières.

J'espère que votre Gouvernement voudra bien approuver ce qui précède et je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

Jean-Pierre BONNY
Directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif à l'application de l'accord entre l'Italie et la Suisse sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers.

Aux termes de l'article 10 de l'accord entre l'Italie et la Suisse sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers — dénommé ci-après « accord » — les autorités compétentes, soit

pour l'Italie:

le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, représenté par Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat Franco Foschi

pour la Suisse:

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, représenté par son Directeur, Monsieur Jean-Pierre Bonny

sont convenues des dispositions administratives suivantes en vue de l'application dudit accord:

Article premier

1. Le montant forfaitaire à verser par la Suisse, conformément à l'article premier de l'accord, se calcule de la manière suivante:

a. L'*effectif annuel moyen* des travailleurs frontaliers italiens en Suisse sera établi sur la base des chiffres mensuels.

b. Le *montant annuel total des salaires* perçus par les frontaliers italiens en Suisse sera établi sur la base

de l'effectif annuel moyen des frontaliers (lit. *a*)

de la répartition des frontaliers dans les différentes branches d'activité et

des salaires moyens déterminés chaque année dans lesdites branches d'activité.

c. Le *taux de cotisation à l'assurance-chômage* (parts du travailleur et de l'employeur) sera celui alors en vigueur en Suisse. Ce taux appliqué au montant annuel total des salaires perçus (lit. *b*), donnera le montant annuel des cotisations des frontaliers italiens en Suisse.

d. La *proportion du chômage complet* dans le montant global des indemnités versées est déterminée, d'une part, sur la base des indemnités pour chômage complet versées en Suisse au cours d'une année civile et, d'autre part, sur la base des indemnités versées pour le chômage partiel au cours de la même année civile.

e. La *part proportionnelle du montant des cotisations* est calculée par rapport au montant annuel des cotisations selon lit. *c* et correspondra à la proportion du chômage complet selon lit. *d*.

f. La *somme forfaitaire* à verser à l'Italie par la Suisse correspond au montant déterminé selon lit. *e*, augmenté de trois pour cent de ce montant, pour tenir compte notamment des frontaliers au chômage total ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques.

2. Les données statistiques de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont déterminantes. Pour le calcul des salaires moyens selon lit. *b*, les données de l'enquête de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents sur les gains des travailleurs victimes d'accidents sont également utilisées.

Article 2

Le montant forfaitaire à verser le cas échéant par l'Italie, conformément à l'article 4 de l'accord, sera calculé selon des critères analogues à ceux indiqués à l'article premier du présent arrangement et sur la base des données statistiques du Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Article 3

Les versements à effectuer conformément aux articles 1 et 4 de l'accord doivent être adressés

en Italie

à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) à Rome,

en Suisse

à l'Organe de compensation de l'assurance-chômage (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail) à Berne.

Article 4

1. Les versements prévus aux articles 1 et 4 de l'accord seront effectués chaque année de la manière suivante:

a. un premier acompte de 50 pour cent du montant effectivement versé pour l'année précédente sera adressé à la Direction générale de l'INPS à la fin du premier semestre de l'années en cours;

b. un second acompte couvrant la différence entre le 80 pour cent du montant définitif de l'année précédente et le premier acompte sera adressé à la Direction générale de l'INPS à la fin du second semestre de l'année en cours;

c. le solde, calculé sur les données définitives de l'année en cours, sera adressé à la Direction générale de l'INPS à la fin du troisième trimestre de l'année suivante.

2. Lors du versement des sommes ci-dessus, les bases de calcul seront également transmises à la Direction générale de l'INPS à Rome.

3. Les versements dus le cas échéant par l'Italie seront effectués en principe selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus.

Article 5

1. Le versement des montants forfaitaires correspondant aux périodes annuelles précédant l'entrée en vigueur de l'accord et pour lesquelles toutes les données définitives sont disponibles sera effectué dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur dudit accord.

2. Les acomptes dus pour les autres périodes précédant l'entrée en vigueur de l'accord seront versés également dans le même délai de deux mois.

3. Lors du versement des sommes ci-dessus, les bases de calcul seront également transmises à la Direction générale de l'INPS à Rome.

Article 6

1. Les virements de fonds dans le sens des articles 3 et suivants sont effectués dans la devise de l'Etat destinataire. Le cours du jour est chaque fois déterminant.

2. Chacune des deux Parties supporte les frais éventuels de sa banque occasionnés par ces opérations.

Article 7

1. Des offices de liaison sont désignés en vue de permettre une aide administrative réciproque dans des cas particuliers. Ces offices correspondent directement les uns avec les autres.

Il s'agit

en Suisse de

l'Office cantonal du travail du Tessin

en Italie des

sièges provinciaux concernés de l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Les offices de liaison se livrent réciproquement les renseignements, certificats et autres attestations nécessaires à l'appréciation du droit à l'indemnité de chômage d'un frontalier dans l'autre Etat, dans la mesure où ils disposent des indications en question ou peuvent se les procurer. Ceci est notamment valable pour les indications concernant le dernier rapport de travail d'un frontalier au chômage complet (attestation de l'employeur).

3. D'autres tâches en rapport avec l'application de l'accord peuvent être dévolues aux offices de liaison.

Article 8

A la demande du chômeur frontalier, l'attestation qui lui sera délivrée par l'employeur sera visée par l'autorité communale du dernier lieu de travail.

Article 9

Les autorités compétentes des deux Parties échangeront entre elles, en temps utile, toutes les informations et données nécessaires relatives aux articles 2 et 3 de l'accord, afin d'examiner la nécéssité de se réunir conformément auxdits articles.

Article 10

Du côté italien, le groupe d'experts prévu à l'article 9 de l'accord sera composé de représentants des Ministères italiens compétents, de l'INPS, ainsi que d'experts qui seront désignés de cas en cas.

Du côté suisse, les experts seront désignés de cas en cas.

Article 11

Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord et restera en vigueur aux mêmes conditions que l'accord lui-même.

FAIT à Berne, le 12 décembre 1978 en double exemplaire en langue française.

Pour le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Franco FOSCHI

Pour l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Jean-Pierre BONNY

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
RUFFINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 82, concernente la nomina del prefetto della provincia di Torino dott. Giacomo Veglia a commissario del Governo per la regione Piemonte;

Considerato che, a seguito di intervenuti movimenti e nomine di prefetti, occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario per la suindicata regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Emanuele De Francesco, prefetto della provincia di Torino, è nominato commissario del Governo per la regione Piemonte a decorrere dal 27 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 120

(3012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 334, concernente la nomina del prefetto della provincia di Milano dott. Domenico Amari a commissario del Governo per la regione Lombardia;

Considerato che, a seguito di intervenuti movimenti e nomine di prefetti, occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario per la suindicata regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Vicari, prefetto della provincia di Milano, è nominato commissario del Governo per la regione Lombardia a decorrere dal 3 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 118

(3013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 81, concernente la nomina del prefetto della provincia di Genova dott. Giuseppe Franzè a commissario del Governo per la regione Liguria;

Considerato che, a seguito di intervenuti movimenti e nomine di prefetti, occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario per la suindicata regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Edoardo Palombi, prefetto della provincia di Genova, è nominato commissario del Governo per la regione Liguria a decorrere dal 27 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 119

(3014)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980.

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1979, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 132, concernente la nomina del prefetto della provincia di Potenza dottor Giorgio Brancato a commissario del Governo per la regione Basilicata;

Considerato che il dott. Giorgio Brancato, con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1979, in corso di registrazione, è stato nominato commissario dello Stato per la regione siciliana;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina di un nuovo commissario del Governo per la regione Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Aurelio Grasso, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione Basilicata a decorrere dal 3 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 73

(3015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 360, con il quale, tra l'altro, il consigliere della Corte dei conti dott. Emidio Di Giambattista è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Vista la nota in data 28 gennaio 1980, n. 21/Ris., con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il consigliere dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie. in sostituzione del dott. Emidio Di Giambattista;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Emidio Di Giambattista, a decorrere dal 16 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 209

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Ostia Lido-Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 21 aprile 1979, 27 luglio 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2929)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga fino all'11 gennaio 1980 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979 e 16 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione fino al 13 ottobre 1979;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1979 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative e per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 14 ottobre 1979 all'11 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2925)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Ipharmec '80 - Esposizione farmaceutica internazionale », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Ipharmec '80 - Esposizione farmaceutica internazionale », che avrà luogo a Genova dal 17 al 20 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 sopracitato;

Ravvisata l'opportunità di ulteriormente modificare la ripartizione delle competenze nell'ambito della Direzione generale per gli operai ai fini di migliorarne funzionalmente l'esercizio dell'attività amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

La competenza della VI divisione della Direzione generale per gli operai, quale risulta dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1973, è così stabilita:

« VI Divisione - Ruoli e cessazioni dal servizio - Rimborso spese di cura ed equo indennizzo.

Tenuta ed aggiornamento dei ruoli; pratiche relative alla cessazione dal servizio; pratiche relative al rimborso delle spese di cura; pratiche relative alla concessione dell'equo indennizzo per i portatori di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

(2772)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Modalità di pagamento degli aiuti comunitari al latticello liquido ai consorzi di secondo grado per conto di cooperative di primo grado ad esso aderenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A. e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede, tra l'altro, all'art. 10, concessione di aiuti al latte scremato (e latticello) ed al latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali;

Vista la circolare MAF n. 190 del 22 aprile 1978, concernente disposizioni e istruzioni in ordine all'erogazione dell'aiuto in questione alle condizioni previste dai relativi regolamenti comunitari e modalità di concessione dell'aiuto ai consorzi di secondo grado in nome e per conto di propri soggetti aderenti;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 7 marzo 1980;

Decreta:

Articolo unico

L'A.I.M.A. liquida e paga ai consorzi di secondo grado che abbiano presentato domande in nome proprio, ma per conto di cooperative di primo grado, l'importo dell'aiuto quale risulta dall'ammontare di quelli spettanti ad ogni singolo soggetto aderente.

Il consorzio richiedente versa entro venti giorni dalla data di riscossione, l'ammontare dell'aiuto a ciascuno dei soggetti aderenti in nome dei quali ha chiesto l'aiuto e trasmette all'A.I.M.A. la prova dell'avvenuto versamento alle cooperative di primo grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Bari, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	22.778
salariati fissi:		
comuni	L.	18.340
qualificati	»	20.015
specializzati	»	21.355

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Agrigento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Agrigento, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.468

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.386
qualificati . . . . » 20.054
specializzati . . . . » 21.388

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2819)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vercelli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Vercelli, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.909

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.536
qualificati . . . . » 20.684
specializzati . . . . » 21.760

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2840)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Asti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Asti, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.372

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.180
qualificati . . . . » 20.827
specializzati . . . . » 22.144

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2820)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 21.897

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.134
qualificati . . . . » 20.726
specializzati . . . . » 21.999

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Trento, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.000

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.024
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 22.050

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Taranto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Taranto, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.777

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.707
qualificati . . . . » 20.406
specializzati . . . . » 21.638

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ragusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nellap rovincia di Ragusa, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.559

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.092
qualificati . . . . » 19.741
specializzati . . . . » 21.061

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pescara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pescara, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.778

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.323
qualificati . . . . » 21.030
specializzati . . . . » 22.395

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pavia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pavia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.780

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.431
qualificati . . . . » 20.096
specializzati . . . . » 21.428

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Parma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75:

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Parma, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.340

salariati fissi:

comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 20.688
specializzati . . . . » 22.484

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Mantova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Mantova, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.574

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.667
qualificati . . . . » 20.338
specializzati . . . . » 22.200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di L'Aquila;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di L'Aquila, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.664

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.490
qualificati . . . . » 20.071
specializzati . . . . » 21.336

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2831)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Gorizia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Gorizia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.092

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.284
qualificati . . . . » 20.009
specializzati . . . . » 21.845

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Grosseto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Grosseto, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.777

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.059
qualificati . . . . » 20.771
specializzati . . . . » 22.141

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2829)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Piacenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Piacenza, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.378

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.596
qualificati . . . . » 20.265
specializzati . . . . » 22.210

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 26 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,55	878,55	878,65	878,55	—	—	878,45	878,55	878,55	878,55
Dollaro canadese	738,70	738,70	738,50	738,70	—	—	738,40	738,70	738,70	738,70
Marco germanico	464,64	464,64	465,25	464,64	—	—	464,85	464,64	464,64	464,65
Fiorino olandese	424,47	424,47	425,10	424,47	—	—	424,43	424,47	424,47	424,50
Franco belga	28,87	28,87	28,8950	28,87	—	—	28,854	28,87	28,87	28,85
Franco francese	200,27	200,27	200,30	200,30	—	—	200,18	200,27	200,27	200,30
Lira sterlina	1933,20	1933,20	1934 —	1933,20	—	—	1933 —	1933,20	1933,20	1933,20
Lira irlandese	1736 —	1736 —	1735 —	1736 —	—	—	1735 —	1736 —	1736 —	—
Corona danese	148,71	148,71	148,85	148,71	—	—	148,68	148,71	148,71	148,70
Corona norvegese	172,68	172,68	172,80	172,68	—	—	172,69	172,68	172,68	172,70
Corona svedese	199,90	199,90	199,90	199,90	—	—	199,83	199,90	199,90	199,90
Franco svizzero	489,60	489,60	490,60	489,60	—	—	494,29	489,60	489,60	489,60
Scellino austriaco	64,866	64,866	65,03	64,866	—	—	64,93	64,866	64,866	64,85
Escudo portoghese	17,35	17,35	17,40	17,35	—	—	17,60	17,35	17,35	17,35
Peseta spagnola	12,43	12,43	12,43	12,43	—	—	12,426	12,43	12,43	12,43
Yen giapponese	3,532	3,532	3,54	3,532	—	—	3,533	3,532	3,532	3,53

Media dei titoli del 26 marzo 1980

Titolo				Valore
Rendita 5 % 1935				64,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	89,375
» 5,50 %	»	»	1968-83	84,750
» 5,50 %	»	»	1969-84	82,600
» 6 %	»	»	1970-85	79,425
» 6 %	»	»	1971-86	76 —
» 6 %	»	»	1972-87	75 —
» 9 %	»	»	1975-90	78,425
» 9 %	»	»	1976-91	81,400
» 10 %	»	»	1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	99,400
»	»	»	» 1- 8-1978/80	99,300
»	»	»	» 1-10-1978/80	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1979/81	99,150
»	»	»	» 1- 7-1979/81	98 —
»	»	»	» 1- 5-1979/82	97,150
»	»	»	» 1- 7-1979/82	97,050
»	»	»	» 1-10-1979/82	96,900
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981	86,825
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	85,800
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	96,050
» » »	12 %		1- 4-1982	95,475
» » »	12 %		1-10-1983	93,425
» » »	12 %		1- 1-1984	93,850
» » »	12 %		1- 4-1984	93,500
» » »	12 %		1-10-1984	92,700
» » »	12 %		1-10-1987	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,50
Dollaro canadese	738,55
Marco germanico	464,745
Fiorino olandese	424,45
Franco belga	28,862
Franco francese	200,225
Lira sterlina	1933,10
Lira irlandese	1735,50
Corona danese	148,695
Corona norvegese	172,685
Corona svedese	199,865
Franco svizzero	489,945
Scellino austriaco	64,898
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	12,428
Yen giapponese	3,532

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978, il presente concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di riserve di posti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 2 aprile 1968, n. 482 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della concellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);

2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonchè delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1980
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 165

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre, 97 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il (1) . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (5ª elementare) conseguito presso . . . . in data . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . dal . . . . (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2982)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1979, registro n. 9 Difesa, foglio n. 54, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1978, citato nelle premesse:

1) ten. a. Zanardo Francesco, nato il 23 gennaio 1948 . . . . punti 31,450
2) ten. g. Zamero Giorgio, nato il 20 luglio 1949 . » 29,483
3) s. ten. g. Masiello Michele, nato il 28 aprile 1957 . . . . » 29,033
4) s. ten. c. Teobaldi Andrea, nato il 15 marzo 1955 . . . . » 28,666
5) s. ten. g. Spensieri Bernardino, nato l'8 settembre 1954 . . . . » 28,650
6) s. ten. a. Quaglia Lucio, nato il 10 marzo 1951 . » 28,633
7) ten. f. Greco Giacomo, nato il 27 novembre 1952 . . . . » 28,466
8) s. ten. g. Stefanucci Angelo, nato il 19 settembre 1951 . . . . » 28,433
9) s. ten. g. Giannatiempo Francesco, nato il 25 settembre 1949 . . . . » 28,416
10) s. ten. c. Monni Fabrizio, nato il 5 settembre 1955 . . . . » 28,383
11) ten. a. Visconti Antonio, nato il 25 agosto 1953 . . . . » 28,333
12) s. ten. a. Mazzieri Giampiero, nato il 3 febbraio 1956 . . . . » 28,233
13) ten. f. Mancinetti Antonio, nato il 2 aprile 1952 » 28,216
14) ten. f. Rando Aldo, nato il 4 marzo 1951 . . » 28,216
15) ten. g. Losego Giorgio, nato il 27 marzo 1949 . » 28,200
16) ten. g. Valente Alberto, nato il 10 febbraio 1953 » 28,200
17) ten. f. Mascolo Elio, nato il 5 aprile 1952 . » 28,183
18) ten. a. Pugnotti Valter, nato il 2 luglio 1951 » 28,116
19) s. ten. f. Salvi Giancarlo, nato il 18 dicembre 1955 . . . . » 28,083
20) ten. f. Torre Salvatore, nato il 3 maggio 1954 . » 28,066
21) s. ten. f. Alfano Antonio, nato l'8 dicembre 1957 . » 28,050
22) s. ten. g. Bruni Walter, nato il 16 febbraio 1957 . . . . » 28,033

23) s. ten. a. Comellini Fabio, nato il 1° febbraio 1956 . punti 27,933
24) s. ten. f. Gibilisco Raffaele, nato il 1° luglio 1955 . » 27,933
25) ten. f. Renzi Mauro, nato il 2 dicembre 1950 . » 27,900
26) ten. f. Bellino Pellegrino, nato l'11 maggio 1952 » 27,883
27) s. ten. a. Catarci Roberto, nato il 10 aprile 1950 . » 27,850
28) ten. a. Trimigno Lorenzo, nato il 7 marzo 1950 . » 27,850
29) s. ten. a. Calabrese Maurizio, nato il 5 giugno 1954 » 27,816
30) s. ten. f. Campolmi Alessandro, nato il 9 novembre 1953 » 27,750
31) ten. f. Rampino Cosimo, nato il 1° novembre 1953 » 27,733
32) ten. f. Riccardi Orlandino, nato il 24 gennaio 1948 » 27,733
33) s. ten. a. Santalucia Maurizio, nato il 2 dicembre 1948 » 27,733
34) s. ten. a. Bianco Luigi, nato il 4 settembre 1948 » 27,683
35) s. ten. g. Callipo Francesco, nato il 9 settembre 1949 » 27,683
36) s. ten. a. Leone Giulio, nato il 6 giugno 1951 » 27,683
37) ten. f. Mancini Giovanni, nato il 1° novembre 1948 . » 27,666
38) s. ten. a. Nardone Franco, nato il 16 settembre 1955 » 27,633
39) s. ten. f. Palmas Giovanni, nato il 25 settembre 1954 » 27,633
40) ten. a. Biscotti Giuseppe, nato il 3 settembre 1952 . » 27,583
41) ten. g. Minervini Italo, nato il 1° gennaio 1948 » 27,566
42) s. ten. f. Salvati Ferdinando, nato il 12 marzo 1957 . » 27,566
43) ten. c. Bonaccini Corrado, nato il 13 dicembre 1950 » 27,500
44) s. ten. f. Matricardi Paolo, nato il 29 aprile 1954 . » 27,466
45) ten. g. Bartolozzi Sandro, nato il 17 marzo 1952 » 27,433
46) ten. g. Coletti Antonio, nato l'8 aprile 1952 » 27,416
47) s. ten g. Ferrari Francesco, nato il 29 agosto 1951 » 27,416
48) s. ten. a. Muccitelli Aldo, nato il 4 aprile 1955 » 27,400
49) s. ten. g. Sirimarco Francesco, nato l'11 agosto 1952 » 27,400
50) ten. c. Calcabrina Beniamino, nato il 26 aprile 1954 . » 27,383
51) ten. a. Cataldi Giuseppe, nato il 16 dicembre 1950 » 27,383
52) s. ten. a. Cutrufelli Daniele, nato il 18 ottobre 1952 » 27,383
53) s. ten. g. De Agostini Riccardo, nato il 24 aprile 1949 . » 27,366
54) ten. f. Furnari Salvatore, nato il 9 marzo 1952 » 27,366
55) s. ten. g. Terrana Claudio, nato il 14 novembre 1948 » 27,366
56) ten. f. Arnaldo Enrico, nato il 22 giugno 1951 » 27,350
57) s ten. f. Montesoro Claudio, nato il 14 aprile 1950 . » 27,333
58) s. ten. a. Vinci Claudio, nato il 7 febbraio 1957 » 27,316
59) s. ten. c. Dell'Aquila Luigi, nato il 19 ottobre 1953 » 27,266
60) ten. g. Milita Giovanni, nato il 6 gennaio 1949 » 27,266
61) ten. a. Marini Salvatore, nato il 17 luglio 1952 » 27,250
62) s. ten. f. Martinelli Roberto, nato il 24 ottobre 1954 » 27,216
63) ten. a. Vasquez Carlo Alberto, nato l'8 gennaio 1949 » 27,216
64) ten. g. Sano Gianfranco, nato il 21 marzo 1951 » 27,166
65) ten. f. Satriani Leonardo, nato il 27 dicembre 1950 » 27,166
66) s. ten. c. Di Meo Vito, nato il 28 settembre 1955 » 27,133
67) ten. c. Iannetta Luciano, nato il 7 luglio 1952 » 27,100
68) s. ten. a. Zenobi Ettore, nato il 9 luglio 1951 » 27,100
69) s. ten. f. Kraycirik Roberto, nato il 7 gennaio 1956 » 27,066
70) ten. f. D'Ambrosio Mauro, nato il 22 maggio 1949 . » 27,050
71) ten. f. Forti Francesco, nato il 6 marzo 1951 » 26,966
72) s. ten. a. Riso Renzo, nato il 24 gennaio 1951 punti 26,966
73) ten. a. De Pascalis Silvio, nato il 29 agosto 1952 » 26,950
74) s. ten. f. Mattia Francesco, nato il 15 giugno 1951 . . . . » 26,950
75) ten. f. Petri Danilo, nato il 2 luglio 1949 . . » 26,900
76) ten. a. Santangelo Antonio, nato il 16 luglio 1952 » 26,900
77) ten. f. Zucca Pasquale, nato il 30 settembre 1953 . . . . » 26,900
78) s. ten. f. Daniele Salvatore, nato il 20 giugno 1955 . . . . » 26,883
79) s. ten. c. Pasquariello Alessandro, nato il 28 marzo 1957 . . . . » 26,866
80) ten. g. Papurello Giuseppe, nato il 16 settembre 1951 . . . . » 26,833
81) s. ten. g. Spada Mario, nato il 5 settembre 1956 . . . . » 26,833
82) ten. f. Sarnicola Biagio, nato il 6 luglio 1951 » 26,766
83) s. ten. f. De Simone Francesco, nato il 1° ottobre 1956 . . . . » 26,750
84) s. ten. f. Di Credico Paolo, nato il 27 settembre 1953 . . . . » 26,733
85) ten. g. Lillo Alessio, nato l'8 giugno 1954 . . » 26,733
86) s. ten. a. D'Arienzo Giovanni, nato il 6 agosto 1953 . . . . » 26,700
87) s. ten. f. Sarsale Germano, nato il 12 marzo 1957 . . . . » 26,700
88) ten. a. Ciancimino Livio, nato il 25 marzo 1950 » 26,683
89) ten. f. Mussari Francesco, nato il 16 agosto 1951 . . . . » 26,650
90) s. ten. g. Accardo Modesto, nato il 19 maggio 1956 . . . . » 26,633
91) s. ten. f. Leo Franco, nato il 1° gennaio 1956 » 26,616
92) s. ten. a. Di Lucio Luciano, nato il 21 giugno 1953 . . . . » 26,600
93) ten. f. Rampa Antonio, nato il 25 marzo 1952 » 26,600
94) s. ten. g. Rosati Mario, nato il 10 luglio 1953 » 26,600
95) ten. f. Galasso Luigi, nato il 7 febbraio 1947 » 26,583
96) s. ten. c. Lazzarin Gianfranco, nato il 23 maggio 1950 . . . . » 26,566
97) s. ten. f. Magaddino Giovanni, nato il 10 settembre 1952 . . . . » 26,500
98) s. ten. f. Ferrini Dalmazio, nato il 5 dicembre 1955 . . . . » 26,483
99) s. ten. f. Giuliani Umberto, nato il 10 maggio 1955 . . . . » 26,466
100) s. ten. a. Calabrese Giovanni, nato il 27 febbraio 1949 . . . . » 26,433
101) s. ten. a. Petrarchi Salvatore, nato il 18 dicembre 1955 . . . . » 26,433
102) s. ten. c. Pugliese Maurizio, nato il 22 settembre 1956 . . . . » 26,433
103) ten. f. Fina Antonio, nato il 13 giugno 1951 » 26,400
104) s. ten. f. Grigolini Claudio, nato il 6 giugno 1955 . . . . » 26,400
105) s. ten. f. Paladino Vito, nato il 7 marzo 1952 » 26,400
106) s. ten. a. Rubino Corrado, nato il 10 giugno 1952 . . . . » 26,366
107) s. ten. c. Di Giorgio Angelo, nato il 25 aprile 1956 . . . . » 26,316
108) s. ten. f. Pacilio Elio, nato il 14 aprile 1949 » 26,316
109) s. ten. f. Cuozzo Nicola, nato il 19 giugno 1954 » 26,300
110) s. ten. f. Di Paola Michele, nato il 1° maggio 1954 . . . . » 26,266
111) s. ten. g. Margaglio Enrico, nato il 29 marzo 1954 . . . . » 26,266
112) s. ten. f. Talento Mattia, nato il 3 novembre 1956 . . . . » 26,233
113) s. ten. g. Di Micco Benedetto, nato il 16 novembre 1950 . . . . » 26,216
114) s. ten. a. Messina Giovanni, nato il 1° maggio 1951 . . . . » 26,216
115) s. ten. f. Rampa Marcello, nato il 29 marzo 1954 » 26,216
116) s. ten. f. Iacoangeli Ercole, nato il 14 maggio 1953 . . . . » 26,200
117) ten. a. Trolese Roberto, nato il 1° dicembre 1953 . . . . » 26,200
118) s. ten. f. Moretti Giovanni, nato il 24 dicembre 1955 . . . . » 26,166
119) ten. f. Praticò Santo, nato il 15 dicembre 1952 » 26,166
120) s. ten. f. Zerrillo Antonio, nato il 27 agosto 1957 . . . . » 26,166
121) s. ten. g. Bernardi Giulio, nato il 19 agosto 1955 . . . . » 26,133

122) s. ten. a. Bongiovanni Vincenzo, nato il 27 aprile 1955 . . punti 26,133
123) s. ten. g. Rinaldi Gianni, nato il 4 novembre 1956 » 26,100
124) s. ten. f. Giufrè Roberto, nato il 1° gennaio 1955 . . . » 26,083
125) s. ten. f. Atturi Giancarlo, nato il 14 agosto 1955 » 26,066
126) s. ten. f. Useli Giovanni, nato il 25 giugno 1954 » 26,066
127) s. ten. f. Barbato Federico, nato il 10 marzo 1955 » 26,033
128) s. ten. f. Schinaia Cosimo, nato il 23 gennaio 1954 » 25,983
129) s. ten. f. Andretta Roberto, nato il 12 gennaio 1953 » 25,933
130) s. ten. a. Dambra Pietro, nato il 16 dicembre 1952 » 25,900
131) s. ten. f. Ferrato Pierangelo, nato l'11 marzo 1956 . » 25,900
132) s. ten. c. Lucente Giuseppe, nato il 30 dicembre 1955 » 25,900
133) s. ten. f. Mauro Licio, nato il 1° agosto 1953 » 25,866
134) s. ten. f. Fucito Sergio, nato il 2 giugno 1955 » 25,850
135) s. ten. g. Marletta Salvatore, nato il 20 luglio 1951 » 25,833
136) ten. f. Saddi Angelo, nato il 21 agosto 1950 » 25,816
137) s. ten. a. Bergamini Carlo, nato il 30 dicembre 1955 » 25,800
138) ten. c. Taddeo Attilio, nato il 17 settembre 1952 » 25,800
139) s. ten. a. Falzone Vincenzo, nato il 25 agosto 1953 » 25,783
140) s. ten. g. Franco Nicola, nato il 4 febbraio 1952 » 25,733
141) s. ten. f. Russo Antonio, nato il 17 maggio 1957 » 25,666
142) s. ten. f. Allegra Michele, nato il 16 settembre 1955 . . » 25,616
143) s. ten. f. Di Grazia Biagio, nato il 21 luglio 1955 » 25,600
144) s. ten. a. Scuderi Antonino, nato il 27 giugno 1953 » 25,600
145) s. ten. f. Carta Roberto, nato il 27 agosto 1955 » 25,583
146) s. ten. a. Grasso Maurizio, nato il 22 novembre 1954 » 25,566
147) s. ten. g. Porcu Giampietro, nato il 10 settembre 1955 » 25,533
148) s. ten. a. Greco Fabio, nato il 13 aprile 1956 » 25,516
149) s. ten. f. Baldazzi Mario, nato il 26 febbraio 1956 » 25,500
150) s. ten. f. Catini Antonio, nato il 10 febbraio 1955 » 25,400
151) s. ten. f. Dioguardi Nicola, nato il 30 gennaio 1949 » 25,383
152) s. ten. f. Carpiniello Nunzio, nato il 27 marzo 1950 . » 25,366
153) s. ten. f. Taurelli Mario, nato il 3 aprile 1954 » 25,333
154) s. ten. c. Candi Alessandro, nato il 22 marzo 1955 . » 25,233
155) s. ten. f. Stocchi Fernando, nato il 6 gennaio 1958 . » 25,200
156) s. ten. a. Gatto Michele, nato il 26 gennaio 1957 » 25,000
157) s. ten. f. Lo Duca Vito, nato il 5 gennaio 1955 » 24,933
158) s. ten. f. Straullu Luigi, nato il 9 ottobre 1949 » 24,900
159) s. ten. f. Candeloro Pietro, nato il 15 aprile 1955 » 24,733
160) s. ten. f. Galletta Andrea, nato il 26 luglio 1954 » 24,516
161) s. ten. f. Oliveti Giuseppe, nato il 12 agosto 1955 » 24,066

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) ten. a. Zanardo Francesco . punti 31,450
2) ten. g. Zamero Giorgio . » 29,483
3) s. ten. g. Masiello Michele . » 29,033
4) s. ten. c. Teobaldi Andrea . » 28,666
5) s. ten. g. Spensieri Berardino » 28,650
6) s. ten. a. Quaglia Lucio . » 28,633
7) ten. f. Greco Giacomo . » 28,466
8) s. ten. g. Stefanucci Angelo . » 28,433
9) s. ten. g. Giannatiempo Francesco » 28,416
10) s. ten. c. Monni Fabrizio . » 28,383
11) ten. a. Visconti Antonio . » 28,333
12) s. ten. a. Mazzieri Giampiero » 28,233
13) ten. f. Rando Aldo, nato il 4 marzo 1951 . » 28,216
14) ten. f. Mancinetti Antonio, nato il 2 aprile 1952 » 28,216
15) ten. g. Losego Giorgio, nato il 27 marzo 1949 » 28,200
16) ten. g. Valente Alberto, nato il 10 febbraio 1953 » 28,200
17) ten. f. Mascolo Elio . . . . punti 28,183
18) ten. a. Pugnotti Valter . . . . . . » 28,116
19) s. ten. f. Salvi Giancarlo . . . . . . » 28,083
20) ten. f. Torre Salvatore . . . . . . » 28,066
21) s. ten. f. Alfano Antonio . . . . . » 28,050
22) s. ten. g. Bruni Walter . . . . . . » 28,033
23) s. ten. f. Gibilisco Raffaele, nato il 1° luglio 1955 » 27,933
24) s. ten. a. Comellini Fabio, nato il 1° febbraio 1956 . . . . » 27,933
25) ten. f. Renzi Mauro . . . . » 27,900
26) ten. f. Bellino Pellegrino . . . . . » 27,883
27) ten. a. Trimigno Lorenzo, nato il 7 marzo 1950 . » 27,850
28) s. ten. a. Catarci Roberto, nato il 10 aprile 1950 . . . . » 27,850
29) s. ten. a. Calabrese Maurizio . . . . » 27,816
30) s. ten. f. Campolmi Alessandro . . . . » 27,750
31) ten. f. Riccardi Orlandino, nato il 24 gennaio 1948 . . . . » 27,733
32) s. ten. a. Santalucia Maurizio, nato il 2 dicembre 1948 . . . . » 27,733
33) ten. f. Rampino Cosimo, nato il 1° novembre 1953 . . . . » 27,733
34) s. ten. a. Bianco Luigi, nato il 4 settembre 1948 . . . . » 27,683
35) s. ten. g. Callipo Francesco, nato il 9 settembre 1949 . . . . » 27,683
36) s. ten. a. Leone Giulio, nato il 6 giugno 1951 . » 27,683
37) ten. f. Mancini Giovanni . . . . . » 27,666
38) s. ten. f. Palmas Giovanni, nato il 25 settembre 1954 . . . . » 27,633
39) s. ten. a. Nardone Franco, nato il 16 settembre 1955 . . . . » 27,633
40) ten. a. Biscotti Giuseppe . . . . . » 27,583
41) ten. g. Minervini Italo, nato il 1° gennaio 1948 . » 27,566
42) s. ten. f. Salvati Ferdinando, nato il 12 marzo 1957 . . . . » 27,566
43) ten. c. Bonaccini Corrado . . . . . » 27,500
44) s. ten. f. Matricardi Paolo . . . . . » 27,466
45) ten. g. Bartolozzi Sandro . . . . . » 27,433
46) s. ten. g. Ferrari Francesco, nato il 29 agosto 1951 . . . . » 27,416
47) ten. g. Coletti Antonio, nato l'8 aprile 1952 . » 27,416
48) s. ten. g. Sirimarco Francesco, nato l'11 agosto 1952 . . . . » 27,400
49) s. ten. a. Muccitelli Aldo, nato il 4 aprile 1955 . » 27,400
50) ten. a. Cataldi Giuseppe, nato il 16 dicembre 1950 . . . . » 27,383
51) s. ten. a. Cutrufelli Daniele, nato il 18 ottobre 1952 . . . . » 27,383
52) ten. c. Calcabrina Beniamino, nato il 26 aprile 1954 . . . . » 27,383
53) s. ten. g. Terrana Claudio, nato il 14 novembre 1948 . . . . » 27,366
54) s. ten. g. De Agostini Riccardo, nato il 24 aprile 1949 . . . . » 27,366
55) ten. f. Furnari Salvatore, nato il 9 marzo 1952 » 27,366
56) ten. f. Arnoldo Enrico . . . . . . » 27,350
57) s. ten. f. Montesoro Claudio . . . . » 27,333
58) s. ten. a. Vinci Claudio . . . . . . » 27,316
59) ten. g. Milita Giovanni, nato il 6 gennaio 1949 » 27,266
60) s. ten. c. Dell'Aquila Luigi, nato il 19 ottobre 1953 . . . . » 27,266
61) ten. a. Marini Salvatore . . . . . . » 27,250
62) ten. a. Vasquez Carlo Alberto, nato l'8 gennaio 1949 . . . . » 27,216
63) s. ten. f. Martinelli Roberto, nato il 24 ottobre 1954 . . . . » 27,216
64) ten. f. Satriani Leonardo, nato il 27 dicembre 1950 . . . . » 27,166
65) ten. g. Sano Gianfranco, nato il 21 marzo 1951 . . . . » 27,166
66) s. ten. c. Di Meo Vito . . . . » 27,133
67) s. ten. a. Zenobi Ettore, nato il 9 luglio 1951 » 27,100
68) ten. c. Iannetta Luciano, nato il 7 luglio 1952 » 27,100
69) s. ten. f. Kraycirik Roberto . . . . . » 27,066
70) ten. f. D'Ambrosio Mauro . . . . . » 27,050
71) s. ten. a. Riso Renzo, nato il 24 gennaio 1951 » 26,966
72) ten. f. Forti Francesco, nato il 6 marzo 1951 » 26,966
73) s. ten. f. Mattia Francesco, nato il 15 giugno 1951 . . . . » 26,950
74) ten. a. De Pascalis Silvio, nato il 29 agosto 1952 . . . . » 26,950
75) ten. f. Petri Danilo, nato il 2 luglio 1949 . . » 26,900

76) ten. a. Santangelo Antonio, nato il 16 luglio 1952 . . . . punti 26,900
77) ten. f. Zucca Pasquale, nato il 30 settembre 1953 . . . . » 26,900
78) s. ten. f. Daniele Salvatore . . . . » 26,883
79) s. ten. c. Pasquariello Alessandro . » 26,866
80) ten. g. Papurello Giuseppe, nato il 16 settembre 1951 . . . . . » 26,833
81) s. ten. g. Spada Mario, nato il 5 settembre 1956 . . . . » 26,833
82) ten. f. Sarnicola Biagio . . . . . » 26,766
83) s. ten. f. De Simone Francesco . . . » 26,750
84) s. ten. f. Di Credico Paolo, nato il 27 settembre 1953 . . . . . » 26,733
85) ten. g. Lillo Alessio, nato l'8 giugno 1954 » 26,733
86) s. ten. a. D'Arienzo Giovanni, figlio invalido di guerra . . . . » 26,700
87) s. ten f. Sarsale Germano . . . . » 26,700
88) ten. a. Ciancimino Livio . . . . . . » 26,683
89) ten. f. Mussari Francesco . . . . » 26,650
90) s. ten. g. Accardo Modesto . . . . » 26,633
91) s. ten. f. Leo Franco . . . . » 26,616
92) s. ten. a. Di Lucio Luciano, figlio invalido di guerra . . . . » 26,600
93) ten. f. Rampa Antonio, nato il 25 marzo 1952 » 26,600
94) s. ten. g. Rosati Mario, nato il 10 luglio 1953 . » 26,600
95) ten. f. Galasso Luigi . . . » 26,583
96) s. ten. c. Lazzarin Gianfranco . . . . » 26,566
97) s. ten. f. Magaddino Giovanni . . . » 26,500
98) s. ten. f. Ferrini Dalmazio . . . . . » 26,483
99) s. ten. f. Giuliani Umberto . . . . » 26,466
100) s. ten. a. Calabrese Giovanni, nato il 27 febbraio 1949 . . . . . . » 26,433
101) s. ten. a. Petrarchi Salvatore, nato il 18 dicembre 1955 . . . » 26,433
102) s. ten. c. Pugliese Maurizio, nato il 22 settembre 1956 . . . . . . » 26,433
103) ten. f. Fina Antonio, nato il 13 giugno 1951 » 26,400
104) s. ten. f. Paladino Vito, nato il 7 marzo 1952 . » 26,400
105) s. ten. f. Grigolini Claudio, nato il 6 giugno 1955 » 26,400
106) s. ten. a. Rubino Corrado . . . . . » 26,366
107) s. ten. f. Pacilio Elio, nato il 14 aprile 1949 . » 26,316
108) s. ten. c. Di Giorgio Angelo, nato il 25 aprile 1956 . . . . » 26,316
109) s. ten. f. Cuozzo Nicola . . . . » 26,300
110) s. ten. g. Margaglio Enrico, nato il 29 marzo 1954 . . . . » 26,266
111) s. ten. f. Di Paola Michele, nato il 1° maggio 1954 . . . . . » 26,266
112) s. ten. f. Talento Mattia . . » 26,233
113) s. ten. g. Di Micco Benedetto, nato il 16 novembre 1950 . . . . . . » 26,216
114) s. ten. a. Messina Giovanni, nato il 1° maggio 1951 . . . . . . » 26,216
115) s. ten. f. Rampa Marcello, nato il 29 marzo 1954 . . . . . . » 26,216
116) s. ten. f. Iacoangeli Ercole, nato il 14 maggio 1953 . . . . » 26,200
117) ten. a. Trolese Roberto, nato il 1° dicembre 1953 . . . . » 26,200
118) ten. f. Praticò Santo, nato il 15 dicembre 1952 » 26,166
119) s. ten. f. Moretti Giovanni, nato il 24 dicembre 1955 . . . » 26,166
120) s. ten. f. Zerrillo Antonio, nato il 27 agosto 1957 . . . . » 26,166

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. a. Bongiovanni Vincenzo, nato il 27 aprile 1955 . . . . punti 26,133
2) s. ten. g. Bernardi Giulio, nato il 19 agosto 1955 . . . . . » 26,133
3) s. ten. g. Rinaldi Gianni . . . . . . » 26,100
4) s. ten. f. Giuffrè Roberto . . . . » 26,083
5) s. ten. f. Useli Giovanni, nato il 25 giugno 1954 . . » 26,066
6) s. ten. f. Atturi Giancarlo, nato il 14 agosto 1955 » 26,066
7) s. ten. f Barbato Federico . » 26,033
8) s. ten. f. Schinaia Cosimo . . » 25,983
9) s. ten. f. Andretta Roberto . . . . . punti 25,933
10) s. ten. a. Dambra Pietro, nato il 16 dicembre 1952 . . . . » 25,900
11) s. ten. c. Lucente Giuseppe, nato il 30 dicembre 1955 . . . . » 25,900
12) s. ten. f. Ferrato Pierangelo, nato l'11 marzo 1956 . . . . » 25,900
13) s. ten. f. Mauro Licio . . . . . . » 25,866
14) s. ten. f. Fucito Sergio . . . . . . » 25,850
15) s. ten. g. Marletta Salvatore . . . . . » 25,833
16) ten. f. Saddi Angelo . . . . . . » 25,816
17) ten. c. Taddeo Attilio, nato il 17 settembre 1952 . . . . » 25,800
18) s. ten. a. Bergamini Carlo, nato il 30 dicembre 1955 . . . . » 25,800
19) s. ten. a. Falzone Vincenzo . . . . . » 25,783
20) s. ten. g. Franco Nicola . . . . . » 25,733
21) s. ten. f. Russo Antonio . . . . . » 25,666
22) s. ten. f. Allegra Michele . . . . . . » 25,616
23) s. ten. a. Scuderi Antonino, nato il 27 giugno 1953 . . . . » 25,600
24) s. ten. f. Di Grazia Biagio, nato il 21 luglio 1955 . . . . » 25,600
25) s. ten. f. Carta Roberto . . . . . » 25,583
26) s. ten. a. Grasso Maurizio . . . . . » 25,566
27) s. ten. g. Porcu Giampietro . . . . . » 25,533
28) s. ten. a. Greco Fabio . . . . . » 25,516
29) s. ten. f. Baldazzi Mario . . . . . » 25,500
30) s. ten. f. Catini Antonio . . . . . » 25,400
31) s. ten. f. Dioguardi Nicola . . . . . » 25,383
32) s. ten. f. Carpiniello Nunzio . . . . . » 25,366
33) s. ten. f. Taurelli Mario . . . . . » 25,333
34) s. ten. c. Candi Alessandro . . . . . » 25,233
35) s. ten. f. Stocchi Fernando . . . . . » 25,200
36) s. ten. a. Gatto Michele . . . . . » 25,000
37) s. ten. f. Lo Duca Vito . . . . . » 24,933
38) s. ten. f. Straullu Luigi . . . . . » 24,900
39) s. ten. f. Candeloro Pietro . . . . . » 24,733
40) s. ten. f. Galletta Andrea . . . . . » 24,516
41) s. ten. f. Oliveti Giuseppe . . . . . » 24,066

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 319

(2101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Pontiroli Antonio Ettore, nato a Milano il 25 luglio 1947 . . . . punti 100 su 100
2) Saggioro Alfredo, nato a Legnago il 14 agosto 1947 . . . . » 100 »

3) Olliveri Federico, nato a Torino il 30 marzo 1947 . . . punti 98 su 100
4) Prandoni Paolo, nato a Vicenza il 7 settembra 1947 » 97 »
5) Abbate Gianfranco, nato a S. Giorgio a Cremano il 28 novembre 1946 » 95 »
5) Businо Ciro Angelo, nato a Stilo il 2 ottobre 1946 . . . . » 95 »
6) Lestuzzi Antonino, nato a Cavazzo Carnico il 19 ottobre 1940 . . . . » 95 »
7) Barzi Fabrizio, nato a Cecina il 25 novembre 1946 . . . » 90 »
8) Berillo Alberto, nato a Cagliari il 4 settembre 1946 . . » 90 »
9) Brezza Ennio, nato a Trieste il 4 aprile 1948 . . . » 90 »
10) Campana Giorgio, nato a Vigolzone il 16 aprile 1945 . . . . . » 90 »
11) Gelibter Daniele, nato a Roma il 14 luglio 1948 . . » 90 »
12) Gentili Sandro, nato a Roma il 18 giugno 1939 . . . » 90 »
13) Maggiani Roberto, nato a Fivizzano il 1° luglio 1943 . . . » 90 »
14) Mengoli Carlo, nato a Modena il 26 marzo 1944 . . . . . » 90 »
15) Petrella Vincenzo, nato a Grazzanise il 3 settembre 1948 » 90 »
16) Nucci Felice, nato a Chieti il 31 maggio 1948 . . . . » 89 »
17) Bernardi Daniele, nato a Pisa il 16 settembre 1945 . . . » 88 »
18) Colusso Luigi, nato a Roma il 27 novembre 1945 . . . . . » 88 »
19) D'Aniello Luigi, nato a Villaricca l'11 novembre 1939 . . . . . . » 88 »
20) De Carlo Paolo, nato a Lecce il 23 marzo 1944 . . . . . » 88 »
21) Galbiati Giuseppe, nato a Chiavenna il 16 agosto 1947 . . . . . » 88 »
22) Giacomelli Giorgio, nato a Orbetello il 9 agosto 1941 . . . . . . » 88 »
23) Lagi Alfonso, nato a Firenze il 15 giugno 1947 . . . . . » 88 »
24) Matarese Domenico, nato a Frosinone il 2 gennaio 1946 . . . . » 88 »
25) Pagani Giorgio, nato a Milano l'11 giugno 1945 . . . » 88 »
26) Fontan Valerio, nato a Susa il 7 novembre 1945 . . » 87 »
27) Furlani Marco, nato a Bondeno il 14 giugno 1944 . » 87 »
28) Nalli Giulio, nato a Broni il 28 settembre 1947 . . . » 87 »
29) Platania Andrea, nato a Caltagirone il 10 agosto 1948 . . . . . » 87 »
30) Ceccarelli Mauro, nato a Firenze il 28 marzo 1942 . . . . » 86 »
31) Gabbas Attilio Graziano G., nato a Nuoro il 12 marzo 1947 . . . . . » 86 »
32) Marangio Francesco, nato a Napoli il 13 dicembre 1940 » 86 »
33) Micossi Piero, nato a Bologna il 27 ottobre 1946 . . . . . » 86 »
34) Agabiti Rosei Enrico, nato a Fabriano il 17 febbraio 1947 . . . . » 85 »
35) Beccari Giampiero, nato a Castelnuovo ne' Monti il 29 marzo 1947 . . » 85 »
36) Corbelli Pietro, nato a Torano Castello il 27 gennaio 1947 . . » 85 »
37) Di Palma Mario, nato a Spoleto l'11 febbraio 1947 . » 85 »
38) Di Pinto Vincenzo, nato a Bari il 3 maggio 1947 . . » 85 »
39) Ferri Giuseppe, nato a Codigoro il 15 gennaio 1947 . . » 85 »
40) Monti Pier Luigi, nato a Santhià il 17 novembre 1946 . . » 85 »
41) Ranaldi Giovanni, nato a Fontana Liri il 21 luglio 1947 . . . . . » 85 »
42) Ricevuti Giovanni, nato a Pavia il 26 ottobre 1946 . . . . » 85 »
43) Rossi Walter, nato a Fabriano il 26 febbraio 1946 . . . . punti 85 su 100
44) Spedini Cesare, nato a Brescia il 22 luglio 1948 . . . . » 85 »
45) Zecca Luciano Maria, nato a Ivrea il 27 aprile 1946 . . . . » 85 »
46) Attolini Clemente, nato a Rivarolo Re il 15 giugno 1946 . . . . » 84 »
47) Autino Riccardo, nato a Torino il 14 ottobre 1947 . . . . » 84 »
48) Cuccurullo Vincenzo, nato a Napoli il 1° agosto 1940 . . . . » 84 »
49) Gallo Luigi, nato a Camogli il 24 novembre 1943 . . . . » 84 »
50) Mazzolari Mario Luigi, nato a Milano il 15 maggio 1946 . . . . » 84 »
51) Tardani Francesco, nato a Pavia il 6 settembre 1936 . . . . » 84 »
52) Ariano Renato, nato a Napoli il 5 luglio 1946 . . . . » 83 »
53) Comaschi Emilio, nato a Mede il 2 agosto 1944 . . . . » 83 »
54) Bonanni Guglielmo, nato a La Spezia il 5 marzo 1946 . . . . » 82 »
55) Formicola Vincenzo, nato a Ercolano il 20 settembre 1945 . . . . . . » 82 »
56) Nardini Alessandro, nato a Lucca il 30 marzo 1944 . . . . » 82 »
57) Pinzello Giovambattista, nato a Giarre il 25 febbraio 1948 . . . . » 82 »
58) Prada Alberto, nato a Milano il 1° giugno 1947 . . . . » 82 »
59) Reitano Riccardo, nato a Catania il 28 aprile 1948 . . . . » 82 »
60) Ribet Paolo, nato a Perosa Argentina il 3 maggio 1945 . . . . » 82 »
61) Talenti Tatiana, nata a S. Sofia il 10 novembre 1946 . . . . » 82 »
62) Marchegiani Gabriele, nato a Cingoli il 12 febbraio 1947 . . . . » 81 »
63) Marino Francesco, nato a Serradifalco il 7 febbraio 1944 . . . . » 81 »
64) Amodio Francesco Saverio, nato a S. Anastasia il 1° gennaio 1936 . . . . . » 80 »
65) Attinà Domenico, nato a Reggio Calabria il 1° luglio 1947 . . . . » 80 »
66) Averna Diego, nato a Luino il 19 febbraio 1947 . . . . » 80 »
67) Bertolino Raffaello, nato a Torino il 12 luglio 1935 . . . . » 80 »
68) Bettini Roberto, nato a Saronno l'8 gennaio 1948 . . . . » 80 »
69) Cappellini Alberto, nato a Cremona il 18 febbraio 1947 . . . . » 80 »
70) Caruso Domenico, nato a Napoli l'8 agosto 1947 . . . . » 80 »
71) Costan Biedo Franco, nato a S. Nicolò Comelico il 14 giugno 1940 . . . . » 80 »
72) Cunietti Ettore, nato a Varese il 6 febbraio 1947 . . . . » 80 »
73) Del Vecchio Renato, nato a Roma il 7 luglio 1946 . . . . » 80 »
74) Di Francescantonio Ciro, nato a S. Vito Chietino il 28 marzo 1947 . . . . » 80 »
75) Foresti Filippo, nato a Vittoria il 19 dicembre 1946 . . . . » 80 »
76) Gatti Abele, nato a Olgiate Calco il 26 settembre 1937 . . . . » 80 »
77) Giaccari Stelio, nato a Lecce il 1° giugno 1948 . . . . » 80 »
78) Giovannelli Eugenio, nato a Roma il 3 aprile 1940 . . . . » 80 »
79) Gnudi Saverio, nato a Bologna il 22 novembre 1946 . . . . » 80 »
80) Gurrisi Salvatore, nato a Scordia l'8 febbraio 1947 . . . . » 80 »
81) Leone Elisabetta, nata a L'Aquila il 19 marzo 1947 . . . . » 80 »
82) Leone Giuseppe, nato a Corato il 6 aprile 1946 . . . . » 80 »
83) Lipartiti Palmino, nato a Torremaggiore il 21 marzo 1948 . . . . » 80 »

84) Maccioni Antonio, nato a Nuoro il 5 settembre 1946 . . . . punti 80 su 100
85) Montevecchi Attilio, nato a Palermo l'11 maggio 1946 . . . . » 80 »
86) Monti Giuseppe, nato a Saronno il 13 luglio 1947 . . . . » 80 »
87) Moscogiuri Dario, nato a Roma il 29 settembre 1942 . . . . » 80 »
88) Motta Rosagrazia, nata a Rho il 13 aprile 1947 . . . . » 80 »
89) Muffato Luigi Sandro, nato a Civitavecchia il 7 aprile 1948 . . . . . . » 80 »
90) Muollo Bruno, nato a Chiusano S. Domenico il 7 dicembre 1946 . . . . » 80 »
91) Pacetti Paolo, nato a Bologna il 7 aprile 1947 . . . . » 80 »
92) Palermo Francesco, nato a Reggio Calabria l'8 ottobre 1936 . . . . . . » 80 »
93) Papale Antonio, nato a S. Maria Capua Vetere il 25 maggio 1938 . . . . . » 80 »
94) Pelliccia Gennaro, nato a Roma il 23 marzo 1946 . . . . » 80 »
95) Pezzarossa Antonio, nato a Gattatico il 20 settembre 1947 . . . . » 80 »
96) Pittalis Michelangelo Nicola, nato a Sassari il 6 dicembre 1944 . . . . . » 80 »
97) Polizzi Bruno, nato a Catania il 23 ottobre 1943 . . . . » 80 »
98) Ricci Maria Silda, nata a Cori il 30 dicembre 1945 . . . . » 80 »
99) Romis Leone, nato a Napoli il 19 giugno 1943 . . . . » 80 »
100) Sasso Giuseppe, nato a Nola il 16 luglio 1940 . . . . » 80 »
101) Scaldaferri Ennio, nato a Latronico il 4 settembre 1942 . . . . » 80 »
102) Scaroina Francesco, nato a Candiolo il 14 ottobre 1944 . . . . » 80 »
103) Schiraldi Fernando, nato a Napoli il 7 settembre 1947 . . . . » 80 »
104) Sciaraffa Aurelio Maria, nato a Ponte nelle Alpi il 30 settembre 1947 . » 80 »
105) Spinelli Elio, nato a Crotone il 26 giugno 1939 . » 80 »
106) Stella Francesco, nato a Milano il 21 maggio 1944 » 80 »
107) Toigo Nicoletta, nata a Feltre il 6 maggio 1947 . » 80 »
108) Apperti Vincenzo Ernesto G., nato a Ruviano il 2 aprile 1947 » 79 »
109) Federici Luciano Maria, nato a Roma il 4 luglio 1941 » 79 »
110) Leone Giuseppe, nato a Cagliari il 21 aprile 1938 » 79 »
111) Poggio Renzo, nato a Genova il 27 luglio 1946 » 79 »
112) Tognarelli Sonia, nata a S. Maria a Monte il 20 ottobre 1946 » 79 »
113) Aldeghi Antonio, nato a Milano il 28 luglio 1939 » 78 »
114) Azzolini Umberto, nato a Bologna il 29 aprile 1947 . . . » 78 »
115) Benzi Maria Elisa, nata a Modena il 2 settembre 1947 » 78 »
116) Biondi Giovanni, nato a Catania il 17 settembre 1947 . » 78 »
117) Bocca Paolo, nato a Genova il 20 febbraio 1947 » 78 »
118) Calabrese Antonio, nato ad Oppido Lucano il 1° ottobre 1939 . » 78 »
119) Carulli Emma Vittoria, nata a Milano il 18 luglio 1947 » 78 »
120) Castiglioni Maido, nato a Lucca il 10 giugno 1945 » 78 »
121) Colombo Edoardo, nato a Monza l'8 novembre 1947 » 78 »
122) Conti Raimondo, nato ad Aragona il 4 febbraio 1945 . » 78 »
123) Contu Antonio Silverio, nato ad Olbia il 1° marzo 1947 » 78 »
124) Corvaja Elio, nato a Messina il 30 giugno 1948 . . . . » 78 »
125) Dell'Erba Giovanni, nato ad Irsina il 5 febbraio 1947 . . . . punti 78 su 100
126) Di Palermo Giuseppe, nato a Corleone il 22 maggio 1946 . . . . » 78 »
127) Di Salvo Michelangelo, nato a Catania il 4 luglio 1947 . . . . » 78 »
128) D'Osualdo Francesco, nato a Cividale del Friuli il 29 gennaio 1947 . . . . . » 78 »
129) Falsone Giuseppe, nato a Palma di Montechiaro il 19 agosto 1944 . . . . . » 78 »
130) Fazzini Pietro, nato a Verona il 21 luglio 1946 . . . . » 78 »
131) Floris Carlo Aurelio, nato a Guspini il 24 ottobre 1946 . . . . » 78 »
132) Gai Donata Rosanna, nata a Milano l'11 ottobre 1947 . . . . » 78 »
133) Gatta Raffaele, nato a Manfredonia il 17 marzo 1944 . . . . » 78 »
134) Gattei Pierluigi, nato a Roma il 19 giugno 1947 . . . . » 78 »
135) Gaudieri Vincenzo, nato a Napoli il 2 gennaio 1945 . . . . » 78 »
136) Gelfo Pietro Giovanni, nato a Castelvetrano il 28 maggio 1946 . . . . . » 78 »
137) Giordano Antonino, nato a Reitano il 16 marzo 1948 . . . . » 78 »
138) Giordano Giampiero, nato a Roma il 22 settembre 1945 . . . . » 78 »
139) Giovaninetti Anita, nata a Pietraligure il 12 aprile 1947 . . . . » 78 »
140) Graziano Enrico, nato a Campobasso il 17 febbraio 1947 . . . . » 78 »
141) Italiano Francesco, nato a Milazzo il 7 gennaio 1947 . . . . » 78 »
142) Jodice Fortunato, nato a Meduno il 9 settembre 1939 . . . . » 78 »
143) Lamastra Paolo, nato ad Aosta il 6 aprile 1946 . . . . » 78 »
144) Lomuscio Nicola, nato ad Andria il 21 agosto 1943 . . . . » 78 »
145) Mazzucca Salvatore, nato a Catanzaro l'11 settembre 1948 . . . . » 78 »
146) Miceli Cosimo, nato a Valle-Dolmo il 17 aprile 1944 . . . . » 78 »
147) Palmerini Giancarlo, nato ad Avezzano il 5 agosto 1942 . . . . » 78 »
148) Perfetti Lanfranco, nato a Sgurgola il 14 marzo 1942 . . . . » 78 »
149) Pisano Giampiero, nato a Cagliari il 17 gennaio 1948 . . . . » 78 »
150) Polimeni Ferdinando, nato a Reggio Calabria il 18 novembre 1946 . . . . . » 78 »
151) Pulizzi Cosimo, nato a Marsala il 1° maggio 1945 . . . . » 78 »
152) Randone Giorgio, nato a Milano il 29 dicembre 1947 . . . . » 78 »
153) Russo Giuseppe, nato a Siano il 3 luglio 1940 . . . . » 78 »
154) Santagati Gaetano, nato ad Aldeno il 2 maggio 1947 . . . . » 78 »
155) Stefanutti Cesare, nato a Gemona del Friuli il 28 febbraio 1947 . . . . . . » 78 »
156) Tosi Anna, nata a Busto Arsizio il 10 ottobre 1947 . . . . » 78 »
157) Venezia Angelo Raffaele, nato a Ferrandina il 1° gennaio 1948 . . . . . » 78 »
158) Vicini Umberto, nato a Milano il 21 luglio 1944 . . . . » 78 »
159) Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938 . . . . » 78 »
160) Caleo Giorgio, nato a Carrara il 4 maggio 1946 . . . . » 77 »
161) Collacciani Antonio, nato a Roma il 20 ottobre 1946 . . . . » 77 »
162) Maglia Angelo, nato a Como il 13 settembre 1947 . . . . » 77 »
163) Mega Vincenzo, nato a Celle di Bulgheria il 10 aprile 1946 . . . . » 77 »
164) Mollaioli Maurizio, nato a Perugia l'8 giugno 1946 . . . . » 77 »
165) Pedace Claudio, nato a Roma il 29 marzo 1947 . . . . » 77 »

166) Pilotti Emilio, nato a Torino il 24 gennaio 1946 . . . . . punti 77 su 100
167) Piovella Franco, nato a Como il 23 gennaio 1948 . » 77 »
168) Pippa Giovanna, nata a Roma il 26 agosto 1941 . . . . » 77 »
169) Pistolozzi Alberto, nato a Roma il 16 febbraio 1946 . . . . . » 77 »
170) Russo Rosario, nato a Salerno il 23 gennaio 1940 . . . . . » 77 »
171) Sciarrino Elio, nato a Collesano il 2 maggio 1947 . . . . » 77 »
172) Sosi Lucia, nata a Mori il 4 giugno 1947 . . . . . . » 77 »
173) Spagnolo Giuseppe, nato a Palermo il 29 aprile 1947 . » 77 »
174) Tomaiuolo Michele, nato a Manfredonia il 30 aprile 1948 . . . . . » 77 »
175) Turno Rossana, nata a Cagliari il 1° gennaio 1946 . » 77 »
176) Alessandri Luciano, nato a Foligno il 27 novembre 1944 . . » 76 »
177) Alfano Gerardo, nato a Castel S. Giorgio il 26 gennaio 1946 . . » 76 »
178) Amadori Franco, nato a Vigo di Cadore il 15 novembre 1943 . » 76 »
179) Asciutto Salvatore, nato a Taurianova il 14 aprile 1946 . . » 76 »
180) Biscaro Renzo, nato a Treviso il 1° aprile 1947 . » 76 »
181) Blasich Maria, nata a Fiume il 14 aprile 1945 » 76 »
182) Canova Carlo, nato a Lendinara il 12 luglio 1945 . » 76 »
183) Cantone Aldo, nato a Floridia il 10 novembre 1943 » 76 »
184) Cassia Alfredo, nato a Torino il 25 febbraio 1947 . » 76 »
185) Catenazzo Giuseppe, nato a Potenza il 2 maggio 1940 . . . . . » 76 »
186) Coccia Giustina, nata a Roma il 26 marzo 1943 . . . » 76 »
187) Corazziari Enrico, nato a S. Remo il 16 ottobre 1946 . . . » 76 »
188) Cotti Paola, nata a Bologna il 17 febbraio 1947 . . . . » 76 »
189) Dambruoso Vincenzo, nato a Putignano il 18 dicembre 1947 . . . » 76 »
190) D'Ascola Pier Giorgio, nato a Foiano Chiana il 6 dicembre 1944 . . . . » 76 »
191) D'Avanzo Felice Biagio, nato a Roccarainola il 21 febbraio 1943 . . . » 76 »
192) Deiana Antonio, nato a Rodi il 27 ottobre 1940 . . . . » 76 »
193) Diana Antonio, nato a Segariu il 27 ottobre 1945 . . . . . . » 76 »
194) Falorni Piero, nato a Capraia e Limite il 13 aprile 1944 . . . . . » 76 »
195) Filippazzo Maria Gabriella, nata a Castellammare del Golfo il 20 aprile 1947 . » 76 »
196) Fumagalli Adriano, nato a Milano l'11 settembre 1947 . . . . . . » 76 »
197) Garuti William, nato a Modena il 12 ottobre 1943 . . . . » 76 »
198) Giudici Cipriani, nato a Livorno il 5 dicembre 1945 . . . . » 76 »
199) Macrì Loris, nato a Forlì il 24 agosto 1945 . . . . . » 76 »
200) Maiorana Vincenzo, nato a Lipari il 3 maggio 1945 . . . . . . » 76 »
201) Marroni Maurizio, nato a Roma il 25 gennaio 1923 . . » 76 »
202) Martiradonna Carlo, nato a Roma il 26 giugno 1943 . . . . » 76 »
203) Paternuosto Mario Immacolato, nato a S. Angelo in Formis l'8 febbraio 1945 . » 76 »
204) Persico Ettore Ubaldo, nato a Platania il 2 ottobre 1946 . . . . . » 76 »
205) Pieratti Giorgio, nato a Genova il 13 gennaio 1944 . . . . » 76 »
206) Rinaldi Manlio Tullio, nato a Casacalenda il 20 maggio 1945 . . . . » 76 »
207) Sotti Angelo, nato a S. Cristina e Bissone il 21 maggio 1947 . . . . . . punti 76 su 100
208) Testa Guido, nato a Sorrento il 19 febbraio 1944 . . . . » 76 »
209) Tognana Pier Paolo, nato a Padova il 24 maggio 1946 . . . . » 76 »
210) Vitale Sergio, nato a Roma il 6 aprile 1947 . . . . » 76 »
211) Zampaletta Ugo, nato a Civitacastellana il 7 luglio 1946 . . . . » 76 »
212) Babbo Pasquale, nato a Lecce il 12 novembre 1946 . . . . » 75 »
213) Bini Paolo, nato a Casalmaggiore il 17 giugno 1946 . . . . » 75 »
214) Bonetti Antonio, nato a Ceresara il 15 settembre 1946 . . . . » 75 »
215) Cimellaro Vincenzo, nato a Seminara il 30 maggio 1947 . . . . » 75 »
216) De Sorrento Giovanni, nato a Messina il 27 febbraio 1947 . . . . . . » 75 »
217) Di Bartolomeo Carlo, nato a L'Aquila il 15 settembre 1944 . . . . . . » 75 »
218) D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 . . . . » 75 »
219) Donato Giovanni Michele, nato a S. Chirico Nuovo il 29 settembre 1946 . . . . » 75 »
220) Fossaluzza Venceslao, nato a Gaiarine il 3 maggio 1947 . . . . » 75 »
221) Galeone Francesco, nato a Statte il 6 luglio 1948 . . . . » 75 »
222) Granata Dario, nato a Milano il 24 aprile 1938 . . . . » 75 »
223) Locci Paolo, nato a Pisa il 17 luglio 1947 . . . . » 75 »
224) Malfitana Giuseppe, nato a Cossato il 4 marzo 1944 . . . . » 75 »
225) Mancini Carlo Maria, nato a Roma il 25 febbraio 1946 . . . . » 75 »
226) Manfrè Antonietta M., nata a Gioiosa Marea il 12 marzo 1946 . . . . . » 75 »
227) Marocco Anna, nata a Rivoli il 30 agosto 1946 . . . . » 75 »
228) Pagliaro Franco Antonio, nato a Mondragone il 17 febbraio 1947 . . . . . » 75 »
229) Pennacchia Agostino, nato a Potenza il 18 giugno 1947 . . . . » 75 »
230) Petrosino Luigi, nato a Nocera Inferiore il 18 marzo 1946 . . . . . . » 75 »
231) Pezzella Giuseppe, nato a Frattamaggiore il 21 gennaio 1944 . . . . » 75 »
232) Pileggi Vincenzo, nato a Lamezia Terme il 12 agosto 1943 . . . . » 75 »
233) Postiglione Umberto, nato a Bressanone il 1° luglio 1943 . . . . » 75 »
234) Pravatà Aurelio, nato a Palermo il 19 novembre 1946 . . . . » 75 »
235) Rigo Giampiero, nato a Soresina il 26 settembre 1937 . . . . » 75 »
236) Rozzi Leonardo, nato a Teramo il 13 gennaio 1943 . . . . » 75 »
237) Serraino Mario, nato a Trapani il 27 novembre 1945 . . . . » 75 »
238) Vannati Giovanni Battista, nato a Chiavari il 3 settembre 1947 . . . . . » 75 »
239) Visconti Giampaolo, nato a Milano il 7 ottobre 1942 . . . . » 75 »
240) Zobbi Manzio, nato a Villaminozzo il 9 febbraio 1943 . . . . » 75 »
241) Zucchini Vittorio, nato a S. Martino il 3 ottobre 1936 . . . . » 75 »
242) Bellico Carlo, nato a Bengasi il 4 gennaio 1935 . . . . » 74 »
243) Benazzato Alessandro, nato ad Albino il 13 agosto 1945 . . . . » 74 »
244) Bossini Paolo, nato a Brescia il 1° luglio 1944 . . . . » 74 »
245) Caio Mauro, nato a Foggia il 2 luglio 1942 . . . . » 74 »
246) Cangiano Giuseppe, nato a S. Maria Capua Vetere il 9 gennaio 1948 . . . . » 74 »
247) Carpi Angelo, nato a Bari il 12 gennaio 1948 . . . . » 74 »

Candidato	Punteggio
248) Colombo Paolo, nato ad Ormea il 10 marzo 1946	punti 74 su 100
249) Cottone Salvatore, nato a Lentini il 31 marzo 1941	» 74 »
250) D'Amodio Gennaro, nato a Caserta il 6 ottobre 1933	» 74 »
251) Fancelli Fausto, nato a Foligno il 27 settembre 1945	» 74 »
252) Giacobello Mariano, nato a Monforte San Giorgio il 18 febbraio 1943	» 74 »
253) Giaculli Guido, nato a Martina Franca il 23 luglio 1945	» 74 »
254) Grazioli Enrico, nato a Bologna il 12 gennaio 1943	» 74 »
255) Guarino Francesco, nato a Napoli il 10 settembre 1938	» 74 »
256) Maggia Roberto Serafino, nato a Montorio Veronese il 16 giugno 1945	» 74 »
257) Masselli Giandomenico, nato a S. Severo il 21 marzo 1946	» 74 »
258) Palmieri Giancarlo, nato a Roma il 21 luglio 1943	» 74 »
259) Petti Gaetano, nato a Pagani il 5 marzo 1945	» 74 »
260) Pugliese Antonino, nato a Gioia Tauro il 25 aprile 1942	» 74 »
261) Rimondi Silvana, nata a S. Agata Bolognese l'11 agosto 1947	» 74 »
262) Roggero Claudio, nato a Brescia il 28 agosto 1945	» 74 »
263) Rossi Gian Paolo, nato a Gualtieri l'11 dicembre 1944	» 74 »
264) Russo Michele, nato a Napoli il 3 agosto 1947	» 74 »
265) Sansoni Paolo, nato a Forlì il 22 ottobre 1944	» 74 »
266) Scala Aldo, nato a Caserta il 17 febbraio 1941	» 74 »
267) Secchi Giovanni, nato a Olbia il 31 gennaio 1946	» 74 »
268) Sguazzini Piero, nato a Bucine il 28 novembre 1943	» 74 »
269) Teloni Paolo, nato a Livorno il 2 aprile 1942	» 74 »
270) Traversa Enrica, nata a Genova il 3 luglio 1939	» 74 »
271) Zambon Angelo, nato a Berlino il 20 ottobre 1933	» 74 »
272) Zoccali Antonio, nato a S. Stefano d'Aspromonte il 19 giugno 1940	» 74 »
273) Agostini Roberto, nato a Verona il 1° ottobre 1946	» 73 »
274) Bernardi Fabbrani Luigi, nato a Novafeltria il 20 dicembre 1943	» 73 »
275) Biasco Guido, nato a Lecce il 26 settembre 1947	» 73 »
276) Bonì Vincenzo, nato ad Alcamo il 12 dicembre 1940	» 73 »
277) Borgogni Giovanna, nata a Siena il 21 maggio 1946	» 73 »
278) Calabrese Saverio, nato a Quadri il 9 marzo 1947	» 73 »
279) Cuscini Paola, nata a Bologna il 18 febbraio 1947	» 73 »
280) Dalla Villa Walter, nato a Costa di Rovigo il 15 novembre 1944	» 73 »
281) Iannelli Mario, nato a S. Lorenzo il 23 settembre 1940	» 73 »
282) Inserra Vincenzo, nato a Lentini l'11 novembre 1940	» 73 »
283) Lupi Ennio, nato a Ventimiglia l'8 agosto 1945	» 73 »
284) Rinaldi Giovanna, nata a Molinella il 17 maggio 1945	» 73 »
285) Santi Giovanni, nato a Roma l'8 dicembre 1944	» 73 »
286) Spedicato Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1947	» 73 »
287) Amendola Pasquale Francesco, nato a Rapone il 19 luglio 1946	» 72 »
288) Auzzoni Alessandro, nato a Firenze l'11 aprile 1946	» 72 »
289) Chirico Dionigi, nato a Casal di Principe il 12 dicembre 1943	punti 72 su 100
290) Cristani Alessandro, nato a S. Donà il 31 marzo 1941	» 72 »
291) Ferrara Antonio Carmine, nato a Rocca Imperiale il 15 luglio 1944	» 72 »
292) Furino Enrico, nato a Teramo il 2 ottobre 1944	» 72 »
293) Guzzetti Vittorio, nato a Legnano il 3 maggio 1942	» 72 »
294) Manes Renato, nato a Milano il 1° maggio 1945	» 72 »
295) Mazzuca Luigi, nato a Carolei il 15 novembre 1945	» 72 »
296) Paloni Giovanni Battista, nato a Orvieto il 15 aprile 1947	» 72 »
297) Picchioni Stefano, nato a Roma il 19 luglio 1947	» 72 »
298) Pino Ida, nata a Napoli il 24 agosto 1947	» 72 »
299) Pisani Franco, nato a Rivarolo Mantovano il 9 settembre 1944	» 72 »
300) Sambenedetto Giuseppe, nato a Pescina il 7 dicembre 1944	» 72 »
301) Scremin Sergio, nato a Venezia il 15 aprile 1948	» 72 »
302) Spotti Domingo, nato a Milano il 26 settembre 1946	» 72 »
303) Vittoria Edmondo, nato a Napoli il 22 gennaio 1943	» 72 »
304) Console Luigi, nato a Nova Siri il 18 dicembre 1936	» 71 »
305) Franzini Fabrizio, nato a Reggio Emilia il 13 agosto 1942	» 71 »
306) Pescatori Pierluigi, nato a Verese il 25 dicembre 1944	» 71 »
307) Barsanti Gemma, nato a Borgo a Mozzano il 3 dicembre 1944	» 70 »
308) Bielli Paolo Maria, nato a Roma il 9 giugno 1945	» 70 »
309) Bocchini Giancarlo, nato a Benevento il 22 febbraio 1942	» 70 »
310) Boselli Gabriella, nata a Milano il 4 ottobre 1946	» 70 »
311) Brizzi Giuseppe, nato a Messina il 24 gennaio 1947	» 70 »
312) Bruno Antonietta, nata a Foggia il 15 maggio 1939	» 70 »
313) Cadeddu Luigi, nato a Sassari il 15 maggio 1946	» 70 »
314) Cagnano Ruggero Antonio, nato a Candela il 24 gennaio 1936	» 70 »
315) Casoni Tito, nato a Sermide il 6 febbraio 1945	» 70 »
316) De Giuli Camillo, nato a Brescia il 3 dicembre 1943	» 70 »
317) Delli Gatti Italo, nato a Montella il 20 luglio 1942	» 70 »
318) Di Giandomenico Gaetano, nato a Teramo il 4 gennaio 1947	» 70 »
319) Dogliotti Osvaldo Livio, nato a Nizza Monferrato il 6 settembre 1941	» 70 »
320) Fantozzi Italo, nato a Savignano sul Rubicone il 9 agosto 1946	» 70 »
321) Ferrari Bruno, nato a L'Aquila il 3 dicembre 1928	» 70 »
322) Fiore Alfonso, nato ad Angri l'8 marzo 1929	» 70 »
323) Froio Raffaele, nato a Guardavalle il 2 marzo 1935	» 70 »
324) Giallombardo Antonino, nato a Termini Imerese il 27 gennaio 1946	» 70 »
325) Iadanza Pasquale, nato a Foglianise il 22 settembre 1938	» 70 »
326) Iandolo Giovanni, nato a Roma il 12 agosto 1944	» 70 »
327) Laviscio Raffaele, nato a Marcianise il 1° novembre 1945	» 70 »
328) Lepore Antonio, nato a San Severo il 3 novembre 1946	» 70 »
329) Masala Maria Antonietta, nata a Sassari il 23 dicembre 1945	» 70 »

330) Munegato Gianni, nato a Cartura il 25 ottobre 1945 . . punti 70 su 100
331) Naccarato Francesco, nato a Rossano il 20 settembre 1947 . . . » 70 »
332) Nania Antonio, nato a Catanzaro il 2 luglio 1940 . . » 70 »
333) Pace Pasquale, nato a Palma di Montechiaro il 1° gennaio 1938 . . » 70 »
334) Pagani Franco, nato a Monterenzio l'11 giugno 1939 . . » 70 »
335) Paganoni Giancarlo, nato a Lecco il 10 ottobre 1945 . . . » 70 »
336) Panunzio Paolo, nato a Molfetta il 10 settembre 1946 . . » 70 »
337) Passalacqua Nicola, nato a Roccavaldina il 18 giugno 1935 . . » 70 »
338) Re Elio, nato a Vercelli il 23 maggio 1944 » 70 »
339) Rossi Giorgio, nato ad Ancona l'11 febbraio 1946 . . » 70 »
340) Ruggeri Vincenzo, nato a Palermo il 15 ottobre 1926 . . . » 70 »
341) Russo Salvatore, nato a Bronte il 13 gennaio 1932 . . » 70 »
342) Salandin Ferruccio, nato a Lendinara il 22 maggio 1941 . . » 70 »
343) Semerano Francesco, nato a Firenze il 17 novembre 1944 . . . » 70 »
344) Serra Maria Grazia, nata a Supersano il 6 giugno 1947 . . » 70 »
345) Settimo Maria Adelaide, nata a Partinico il 23 aprile 1943 . . » 70 »
346) Stelluti Antonio, nato a Monte S. Angelo il 12 gennaio 1939 . . » 70 »
347) Tarsia Caterina, nata a Mercogliano l'8 dicembre 1946 . . » 70 »
348) Viale Natalina, nata a Zoagli il 18 giugno 1935 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2266)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) De Pascalis Luciana, nata a Lecce il 12 giugno 1944. . . . punti 100 su 100
2) De Pascalis Marina, nata a Lecce il 23 agosto 1945. . . . » 100 »
3) Proietti Gianfranco, nato a Piteglio il 28 giugno 1944. . . . » 100 »
4) Bonsetti Gian Luigi, nato a Pesaro l'8 giugno 1942. . . . . » 98 »
5) Gibelli Andrea, nato a Genova il 18 maggio 1938 . . . . » 98 »
6) Parodi Giovanni Franco, nato a Genova il 23 luglio 1929 . . » 98 »
7) Benetti Gianfranco, nato a Padova il 22 luglio 1933. . . . . » 97 »
8) Boghi Ferdinando, nato a Roma il 10 agosto 1947 . . . . punti 95 su 100
9) Carboni Italo, nato a Roma il 4 marzo 1936 . . . . » 92 »
10) Izzo Adalberto, nato a Garessio il 15 febbraio 1943 . . . . » 90 »
11) Matarasso Sergio, nato a Napoli il 27 ottobre 1945. . . . . » 90 »
12) Padula Ernesto, nato a Sarno il 29 settembre 1946 . . . . » 90 »
13) Martelli Maria Luisa, nata a Torino il 13 ottobre 1941 . . . . » 89 »
14) Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943 . . . . » 87 »
15) Cantalini Gianfranco, nato a L'Aquila il 9 luglio 1943 . . . . » 85 »
16) Crisciani Renato, nato a Livorno il 27 maggio 1946. . . . . » 80 »
17) Vennarini Stefano Augusto, nato a Roma il 25 gennaio 1946 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2267)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Barberi Angela, nata a Forte dei Marmi il 22 novembre 1947 . . . . punti 98 su 100
2) Narciso Pasquale, nato a Fiano Romano il 9 gennaio 1947 . . . . » 98 »
3) Paladini Adriano, nato a S. Giuliano Terme il 27 settembre 1947 . . . . » 98 »
4) Pagano Gabriella, nata a Genova il 21 febbraio 1947 . . . . » 96 »
5) Mele Pasquale, nato a Cosenza il 15 aprile 1948 . . . . » 93 »
6) Pisacane Ernesto Maria, nata a Salerno il 9 settembre 1947 . . . . » 93 »
7) D'Alessandro Giuseppe, nato a Torella del Sannio il 4 marzo 1935 . . . . . . » 88 »
8) Dentico Pietro, nato a Bari il 15 ottobre 1946 . . . . » 85 »
9) Montebianco Abenavoli Saverio, nato a Palmi il 25 aprile 1938 . . . . » 85 »
10) Zanini Romano, nato a Roma il 5 gennaio 1947 . . . . » 85 »
11) Gnarini Roberto, nato a Torre Annunziata il 1° gennaio 1946 . . . . » 84 »
12) Mengoli Carlo, nato a Modena il 26 marzo 1944 . . . . » 83 »
13) Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . . . . » 82 »
14) Annunziata Giuseppe, nata a Nocera Superiore il 9 febbraio 1947 . . . . . . » 80 »
15) Carmina Matilde, nata a Palermo il 6 agosto 1946. . . . . » 80 »
16) Colucci Mario, nato a Cava dei Tirreni l'8 luglio 1946 . . . . » 78 »

17) Zammataro Marcello, nato a Catania il 15 luglio 1942 . . . . punti 78 su 100
18) Caggese Liliana Rita, nata a Otranto il 5 agosto 1945 . . . . . » 76 »
19) Lauria Francesco Nicola, nato a Sant'Arsenio il 21 giugno 1946 . . . . » 76 »
20) Terrinoni Bruno, nato a Salerno il 5 aprile 1943 . . . » 76 »
21) Bellissima Pietro, nato a Grammichele il 7 settembre 1946 . . » 75 »
22) Buongiorno Rosalba, nata a Ostuni il 19 maggio 1947 . » 75 »
23) Arcara Giorgio, nato a Palermo il 2 gennaio 1935 . . » 74 »
24) Crispo Claudio, nato a Napoli il 12 giugno 1946. . . » 74 »
25) Figura Natale, nato a Palazzolo Acreide il 20 dicembre 1947 . . » 74 »
26) Caremani Marcello, nato ad Arezzo il 26 giugno 1947. . . . » 73 »
27) Di Fabrizio Nicola, nato a Torricella Peligna il 2 luglio 1941 . . » 70 »
28) Genova Franco, nato a Biella il 18 settembre 1943 . . . . . . » 70 »
29) Grassi Domenico, nato a Locorotondo il 28 gennaio 1939 . . . . » 70 »
30) Griesi Camillo, nato a Palazzo San Gervasio il 1° luglio 1941 . . . . . » 70 »
31) Masseo Antonio Paolo, nato a Seminara il 1° settembre 1946 . . . . » 70 »
32) Susani Giuseppe, nato a Lodi il 6 gennaio 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2268)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Capodicasa Giuseppe, nato a Napoli l'8 febbraio 1941 . punti 100 su 100
2) Cirillo Domenico, nato a Nola l'8 gennaio 1942 . . » 100 »
3) Civati Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni il 14 novembre 1939 . » 100 »
4) Rovati Carlo, nato a Montù Beccaria il 29 settembre 1940 . » 100 »
5) Surian Maurizio, nato a Villanova del Ghebbo il 15 giugno 1942 . . » 98 »
6) Rovito Marcello, nato a Cosenza il 16 gennaio 1942 . . » 92 »
7) Altieri Paolo, nato a Cagliari il 14 novembre 1941 . » 90 »
8) Bellucci Giovanni, nato a Pisa il 4 aprile 1940 . . » 90 »
9) Gigante Biagio, nato a Novoli il 1° gennaio 1939 . » 80 »
10) Sorba Giambattista, nato a La Maddalena il 28 aprile 1937 . . . . . . » 80 »
11) Urti Donatantonio, nato a Roccadaspide il 6 settembre 1931 . . . . . . punti 80 su 100
12) Perfetti Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1941 . . . . » 78 »
13) Campo Biagio, nato a Canicattini Bagni il 10 maggio 1944 . . . . » 75 »
14) Traverso Giorgio, nato a Genova il 20 maggio 1937 . . . . » 75 »
15) Valli Alberto, nato a Milano il 29 novembre 1939. . . . . » 74 »
16) Colombo Adolfo, nato a Legnano il 26 marzo 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2269)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Fiorito Antonio, nato a Sannicola il 27 aprile 1946 . . . . punti 100 su 100
2) Briatico Vangosa Giuseppe, nato a Varese il 4 ottobre 144 . . . . » 95 »
3) Faggionato Gino, nato ad Arcole il 3 novembre 1946 . . . . » 90 »
4) Cremonte Luigi, nato a Genova il 6 gennaio 1946 . . . . » 85 »
5) Terrana Tommaso, nato a Milano il 19 giugno 1944. . . . . » 82 »
6) Allegri Francesco, nato a Messina il 30 gennaio 1947. . . . . » 80 »
7) Donato Giovanni Michele, nato a S. Chirico Nuovo il 29 settembre 1946 . . . . » 80 »
8) Tranchina Giuseppe, nato a Palermo il 27 gennaio 1947 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2270)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di San Severino Marche

Si comunica che con provvedimento 5 marzo 1980, n. 361, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di San Severino Marche.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 20 giugno 1980, ore 12.

(2664)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(1127/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario della divisione di gravidanza ad alto rischio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di gravidanza ad alto rischio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1124/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1125/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

(1126/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(1123/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1121/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di asssitente della sezione autonoma di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1122/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(1131/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 47.

Partecipazione della regione Toscana agli atti esecutivi della « Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'articolo 4 dello statuto e all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Toscana promuove la costituzione e partecipa alla attività della « Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche », con sede in Fiesole.

Art. 2.

La giunta regionale è impegnata a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione Primo Conti.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede:

a) all'acquisto di alcuni beni immobili che costituiscono parte integrante della proprietà che il maestro Primo Conti dona alla fondazione consistenti in una casa colonica, nella cappella ed in un terreno agricolo coltivato ad uliveto avente un'estensione di circa 3 ettari per un'importo complessivo di circa 150 milioni;

b) a mettere a disposizione della fondazione Primo Conti i beni di cui al comma precedente mediante atto di comodato gratuito;

c) ad erogare un contributo annuale per le spese di funzionamento nella misura di 60 milioni a partire dall'anno 1979 e per cinque anni. Dopo tale scadenza eventuali contributi regionali per le spese di funzionamento della fondazione saranno stabiliti con la legge di bilancio.

Art. 4.

Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'acquisto dei beni immobili di cui al precedente articolo e dei contratti di comodato per i beni destinati al funzionamento della fondazione, nonchè a disporre i lavori di ristrutturazione necessari per l'adattamento della casa colonica sino ad un massimo di lire 50 milioni.

Art. 5.

L'onere complessivo di L. 260.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno 1979 farà carico al bilancio di previsione del corrente anno ai capitoli 11810 e 11820 che sono istituiti con la variazione disposta nel successivo articolo.

L'onere di L. 60.000.000 annui derivante dalla presente legge per i successivi quattro anni farà carico al capitolo corrispondente al cap. 11820 dello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci annuali.

L'onere per gli anni successivi sarà stabilito con le singole leggi di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1979 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 260.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11810. — Contributo della regione Toscana per la costituzione della « Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche » (L.R. . . . n. . .) . . . L. 200.000.000

Cap. 11820. — Contributo della regione Toscana per il funzionamento della « Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche » (L.R. . . . . n. . .) » 60.000.000

Totale di nuova istituzione . . . L. 260.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 48.

Concorso regionale sugli interessi per prestiti contratti da cooperative per liquidare acconti ai soci conferenti in applicazione dell'art. 11 della legge n. 403/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sui prestiti di cui all'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 — concedibili con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario e destinati alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative e di associazioni di produttori agricoli e loro consorzi costituiti ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 675 — può essere concesso un concorso negli interessi nella misura pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti di credito e quello agevolato stabilito dalla deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 1978, n. 14, nei limiti peraltro delle disponibilità portate dagli stanziamenti dell'anno di competenza.

Art. 2.

I prestiti di cui al precedente art. 1 dovranno essere perfezionati tenendo in particolare conto che la utilizzazione del retratto dei prestiti stessi dovrà avvenire in coincidenza delle specifiche esigenze finanziarie delle cooperative, o delle associazioni beneficiarie, mentre i riversamenti dovranno essere effettuati all'epoca delle vendite, anche parziali, dei prodotti conferiti dai soci nella campagna agricola di riferimento.

I prestiti non potranno avere durata superiore ad un anno e, ove utilizzati in c/c, la chiusura del conto dovrà avvenire, in ogni caso, entro dodici mesi dalla data di apertura.

I soggetti beneficiari dei prestiti dovranno assumere formale impegno al rispetto delle norme sopraindicate.

Art. 3.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1 della presente legge le cooperative ed associazioni interessate dovranno presentare domanda all'ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione competente per territorio e all'istituto finanziario prescelto, entro il 30 maggio di ogni anno per il settore cerealicolo e ortoflorofrutticolo, entro il 30 settembre per il settore vitivinicolo ed entro il 30 novembre per il settore oleario, il settore lattiero-caseario e quello zootecnico.

Gli organismi associativi a carattere interprovinciale o regionale dovranno presentare le richieste di prestito all'ufficio provinciale dell'agricoltura alimentazione e foreste dove è posta la loro sede legale.

Art. 4.

La giunta regionale potrà, con proprio provvedimento, anticipare agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, interessati alla concessione dei prestiti di cui all'art. 1, tutto od in parte il concorso regionale sugli interessi.

Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al precedente comma verrà liquidato alle cooperative beneficiarie dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario alla fine di ciascun quadrimestre solare ed alla scadenza del prestito, sulla base di estratti conto scalari che gli istituti stessi invieranno agli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio, i quali emetteranno i nulla osta alla concessione del concorso regionale negli interessi.

I nulla osta verranno inviati contestualmente agli istituti finanziatori, al dipartimento bilancio e finanze della Regione, ed alla cooperativa interessata.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge ai prestiti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e al relativo decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari, per l'attuazione della legge medesima.

Art. 6.

Al finanziamento dell'onere relativo alla concessione del concorso regionale negli interessi di cui all'art. 1 si provvederà per l'anno in corso con la disponibilità di lire 1.500 milioni recata dal bilancio 1979 sul cap. 49500 e per gli anni successivi con i fondi che saranno stanziati dalle singole leggi di bilancio a cui si fa espresso riferimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 settembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 *luglio* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *agosto* 1979.

(1913)

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1979, n. **49.**

Rettifica confini tra i comuni di Cutigliano e San Marcello Pistoiese.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della* Regione n. 59 *del* 2 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il nuovo confine di Cutigliano e San Marcello Pistoiese è così identificato:

a) a est: termine che delimita il confine regionale Tosco-Emilano a quota 1.737, limite delle particelle 1, 6 e 9 che corre lungo il primo affluente di sinistra del fosso della Doganaccia, limite della nuova dividente delle particelle 2 e 4 del foglio 2 che corre parallela all'asse della funivia Cutigliano Doganaccia ad una distanza di m. 165 fino ad incontrare il Rio della Collacchia;

b) a est; sud-est: la linea verticale che unisce il punto trigometrico di San Vito con il confine delle particelle 108 e 138 del foglio 15 e la linea virtuale che corre alla distanza costante di m 10 a valle della strada comunale Cutigliano-San Vito.

Alla presente legge è allegata, come parte integrante della stessa la rappresentazione grafica del tracciato del nuovo confine.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 ottobre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *settembre* 1979 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 18 *ottobre* 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. **50.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 22 «Norme sulle procedure contrattuali degli enti ospedalieri».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 2 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

«La contrattazione con enti pubblici può avvenire senza limitazioni di oggetto e di forma previste negli articoli precedenti.

Per la contrattazione con società cooperative o consorzi di cooperative, l'ente ospedaliero ha facoltà di procedere con il metodo della trattativa privata quando tali società o consorzi accettino prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle camere di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l'ente ospedaliero, relativi alla data di conclusione nel contratto o della consegna della merce e agli eventuali adeguamenti trimestrali in caso di contratti di somministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.

Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma precedente, deve essere interpellato il maggior numero di società o consorzi di cui al secondo comma, comunque non inferiore a tre, salvo che la natura, l'urgenza della prestazione ovvero l'assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata società cooperativa o consorzio di cooperative».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 ottobre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 *ottobre* 1979 *e viene promulgata ai sensi dell'art.* 27 *dello statuto per scadenza dei termini di cui al quarto comma dell'art.* 127 *della Costituzione.*

(1914)

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. **51.**

Erogazione somma « una tantum » ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuita, per l'anno 1979, la somma *una tantum* di L. 250.000 pro-capite.

L'importo di cui sopra non è pensionabile ed è soggetto alle sole ritenute erariali; esso e proporzionalmente ridotto qualora il servizio sia stato prestato per una parte del periodo indicato al primo comma, nonchè nei casi di riduzione dello stipendio intervenuti nel periodo sopra citato.

La medesima somma è altresì corrisposta al personale assegnato alla Regione in applicazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonchè al restante personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione.

Per il personale che, nel periodo di riferimento, per effetto del mantenimento della posizione giuridica ed economica di provenienza, abbia usufruito di un regime di indennità integrativa speciale, o di somme a titolo corrispondente, più favorevole, la predetta somma è ridotta in misura pari ai maggiori importi a tale titolo percepiti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 800.000.000 si fa fronte con i fondi di cui al cap. 04000 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità dopo la variazione in aumento di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . . . . . L. 800.000.000

In aumento:

Cap. 04000. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione (legge regionale 6 settembre 1973, n. 54). Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi, a carico dell'ente . . L. 800.000.000

Art. 4.

La legge regionale n. 55 (Atti del consiglio) approvata nella seduta del 25 settembre 1979 ed avente ad oggetto: « Erogazione di una somma *una tantum* ai dipendenti regionali », è ritirata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127, della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 2 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 ottobre 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1979.

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. **52.**

Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale in materia di tutela ed uso del territorio ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico della Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge, oltrechè dall'art. 2, primo comma, n. 6) della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46.

Art. 2.

Sono sub-delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli articoli 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 33 e 34 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Nel caso in cui i comuni ritengano più opportuna l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento della indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in luogo della demolizione delle opere abusivamente eseguite, dovranno chiedere parere vincolante alla giunta regionale.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione con delibera della giunta regionale di strumenti urbanistici attuativi, redatti nella forma e con le procedure di cui al terzo comma, equivale alle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 per le caratteristiche degli interventi previste dai predetti strumenti urbanistici attuativi, restando fermo, per le caratteristiche degli interventi non espressamente previste, l'obbligo delle autorizzazioni predette.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza di cui al precedente comma, il comune accerta, nel caso concreto, la corrispondenza dei progetti presentati alle previsioni degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, la quale può essere investita contestualmente dal comune di esprimere parere ai fini del rilascio della autorizzazione prescritta, ove non sia rilevata la predetta corrispondenza.

Ai fini di cui al primo comma precedente gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica popolare, piano per gli insediamenti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata) che intervengono nelle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 debbono essere sottoposti anche al parere della commissione per i beni ambientali di cui al successivo art. 5 e corredati dai seguenti elementi particolarmente finalizzati agli obiettivi della presente legge:

1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative;

2) analisi socio-economiche e storiche del territorio interessato nel contesto generale;

3) censimento e rilievo metrico delle unità edilizie esistenti e dei manufatti aventi valore storico-artistico e paesaggistico, con indicazione dell'uso originario, dello stato di conservazione e delle alterazioni tipologiche;

4) documentazione ed analisi della struttura morfologica del territorio, delle emergenze storiche, artistiche, naturali e panoramiche, delle caratteristiche colturali e vegetazionali;

5) relazione particolareggiata sulla struttura geologica e idrogeologica del territorio in quanto necessaria;

6) documentazioni fotografiche e cartografiche dello stato attuale in opportune scale;

7) tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino:

a) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;

b) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;

c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi;

8) plastici planivolumetrici in quanto necessari;

9) norme di attuazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma precedente, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere redatti per i fini e nella forma sopra indicati.

I comuni nell'adottare regolamenti edilizi, piani regolatori, programmi di fabbricazione e loro varianti devono precisare i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico e sull'adeguatezza di tali vincoli alla tutela delle bellezze naturali deve espressamente pronunciarsi la commissione regionale tecnico-amministrativa in sede di parere alla giunta regionale competente per l'approvazione degli strumenti sopra indicati.

Art. 4.

Gli atti di cui al precedente art. 2 dovranno essere adottati in ogni comune previo parere della commissione per i beni ambientali di cui al successivo articolo e, per i casi in cui è necessaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o l'autorizzazione prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, acquisito il relativo parere della commissione edilizia comunale, con obbligo di darne notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

Il comune, acquisito il parere della commissione per i beni ambientali, può, in casi di particolare rilevanza e con provvedimento motivato, richiedere il parere della giunta regionale.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta o degli eventuali elementi integrativi richiesti, il parere della giunta regionale si intende conforme a quello della commissione per i beni ambientali.

Sulle domande degli interessati per ottenere le autorizzazioni, l'organo competente del comune deve pronunciarsi prima del rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Qualora il comune non provveda in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub-delegate dalla presente legge, si applica l'art. 9, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Nel caso che il comune non adotti i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1497/1939 o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge nel termine all'uopo fissato dalla giunta regionale questa, sentita la commissione consiliare competente, può sostituirsi al comune.

Art. 5.

Presso ciascuna associazione intercomunale saranno istituite commissioni in materia di beni ambientali con il compito di dare il parere di cui al primo comma dell'art. 4.

Fino alla nomina delle commissioni di cui al comma precedente, il parere previsto dall'art. 4 è dato da una commissione istituita per ogni zona indicata nell'allegato *A* della presente legge e composta da cinque membri esperti in materia di beni ambientali dei quali uno designato dalla giunta regionale e gli altri quattro scelti dalla medesima giunta, d'intesa con l'ANCI regionale, in una rosa di nomi risultante dalle indicazioni motivate dei singoli comuni che ricadono nella zona predetta, fornite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le indicazioni devono contenere gli elementi relativi ai requisiti professionali nonchè gli eventuali incarichi ricoperti. Il consiglio regionale procede alla designazione decorso il termine di sessanta giorni di cui sopra.

La nomina della commissione di cui al precedente comma e la designazione del suo presidente sono effettuati con decreto del presidente della giunta regionale, con il quale si stabilisce anche la sede della commissione. Tale decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per i compiti di segreteria essa si avvale del personale posto a disposizione del comune presso il quale la medesima ha sede e in caso di indisponibilità di tale personale, si avvale di dipendenti della Regione comandati a prestare servizio presso il comune stesso.

La commissione può altresì avvalersi del servizio regionale beni ambientali di cui all'art. 10.

La commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno quattro membri ed a maggioranza assoluta. I pareri sono obbligatori, ma non vincolanti.

Ai membri della commissione spettano l'indennità, il rimborso spese e il trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80.

Alla liquidazione delle indennità provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal presidente e da un membro della commissione.

La missione deve essere autorizzata dal presidente della commissione.

Art. 6.

I membri della commissione di cui all'articolo precedente devono essere scelti preferibilmente tra gli esperti in materia urbanistica, tra gli architetti, ingegneri o geometri qualificati in materia di beni ambientali, gli esperti in materia di storia dell'arte, geografia, discipline agricolo-forestali, naturalistiche e storiche.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni sub-delegate i comuni dovranno attenersi alle seguenti direttive:

a) coordinarsi con gli altri comuni al fine di promuovere omogeneità e coerenza di comportamenti, in particolare nei luoghi o beni contigui;

b) osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 60 e 72 dello statuto regionale in tema di pubblicità degli atti;

c) assicurare la massima celerità nell'adozione degli atti sub-delegati.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 8.

I comuni esercitano le competenze loro sub-delegate con la presente legge secondo l'ordinamento vigente e nell'osservanza delle direttive vincolanti statali e regionali.

La Regione e i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze nella materia oggetto della presente legge al fine di consentire, in particolare, al presidente della giunta regionale, la direzione delle funzioni amministrative sub-delegate.

Art. 9.

La Regione comunque ha facoltà di adottare, in tutto il territorio regionale, provvedimenti di inibizione o sospensione nei confronti di interventi relativi ad opere pubbliche o private, trasformazioni di destinazioni d'uso e usi di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla conservazione delle bellezze naturali.

I provvedimenti previsti dal comma precedente sono emessi, nei casi di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, d'intesa con le amministrazioni interessate, indicate nel suddetto articolo.

Il pregiudizio di cui al primo comma precedente attiene non all'attuale stato esteriore delle cose e delle località, cui provvedono gli enti sub-delegati ai sensi dell'art. 2, ma allo stato esteriore quale potrà risultare in futuro a seguito dell'intervento inibito o sospeso.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati e contenere, oltre alle identificazioni dei beni e delle aree, la specificazione della natura e dei criteri di tutela, anche di propria competenza, oltre che la prescrizione degli eventuali adempimenti comunali.

I provvedimenti di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o sino alla adozione dei provvedimenti regionali o comunali definitivi e comunque entro il termine previsto dall'art. 9 della legge n. 1497/1939.

Tali provvedimenti sono di competenza del consiglio regionale. In caso di richiesta da parte del comune o dei comuni territorialmente interessati, la competenza è della giunta regionale.

Art. 10.

Presso il dipartimento assetto del territorio la giunta regionale provvede alla costituzione del servizio regionale dei beni ambientali con compiti generali di predisposizione di direttive e normative, di esecuzione di programmi di rilevazione e catalogazione, di consulenza per l'approvazione degli strumenti urbanistici e per la formazione degli elenchi dei territori protetti.

Di tale servizio possono avvalersi i comuni e loro associazioni per lo svolgimento delle funzioni istruttorie sui provvedimenti ad essi sub-delegati e per l'adeguamento della strumentazione urbanistica alle finalità della presente legge.

Art. 11.

Per le operazioni di manutenzione ordinaria in edifici per i quali è prevista la integrale conservazione del loro esteriore aspetto, non è necessario ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla legge n. 1497/1939, il parere della commissione per i beni ambientali di cui al precedente art. 5.

Art. 12.

Le commissioni provinciali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificate con l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono sostituite da una commissione regionale così composta:

dal membro di giunta incaricato della materia o da un suo delegato, anche non appartenente all'amministrazione regionale, con funzione di presidente;

da tre esperti, nominati, con voto limitato, dal consiglio regionale;

dal sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici, o da un suo delegato, competente per territorio;

dal sopraintendente per i beni archeologici, o da un suo delegato, competente per territorio;

dal sindaco o dai sindaci, competenti per territorio, o dai loro delegati.

Il presidente della commissione, aggrega, di volta in volta, con diritto di voto, il presidente della commissione per i beni ambientali competente per territorio e un rappresentante del Corpo delle miniere, a seconda delle località da tutelare.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più richiesti i pareri degli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, anche se previsti dalla normativa comunale, che non siano obbligatori agli effetti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 14.

La sub-delega ai comuni delle funzioni di cui all'art. 2, avrà effetto dal 1° gennaio 1980.

Art. 15.

I finanziamenti relativi alle funzioni sub-delegate ai comuni, ai sensi del precedente art. 2, verranno determinati annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1980, in sede di legge di bilancio della Regione e verranno ripartiti a consuntivo fra i comuni, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, d'intesa con l'ANCI regionale, con particolare riferimento al numero e alla complessità degli affari trattati e in misura forfettaria per ognuno di essi.

Per la copertura delle spese relative alle commissioni di cui all'art. 5 sarà istituito apposito capitolo nel bilancio della Regione relativo all'esercizio 1980 e successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 settembre 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1979.

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1979, n. 53.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *novembre* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, tenuti presenti i principi ed i criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, persegue il fine della massima utilizzazione delle risorse dell'agricoltura, favorendo il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai fini anche della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione produttiva, è effettuata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Alla deliberazione di cui sopra, chiunque vi abbia interesse, può presentare le proprie osservazioni, da inoltrare al presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste ed alimentazione, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma precedente, comunque non inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sulle osservazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, delibera in via definitiva il consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

I comuni eseguono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il censimento e la classificazione delle terre incolte o abbandonate; provvedono altresì agli aggiornamenti annuali degli elenchi relativi.

Per il censimento e gli aggiornamenti annuali di cui al comma precedente, i comuni si avvalgono di una commissione costituita ai sensi del successivo art. 7.

Gli elenchi dei terreni censiti, deliberati dal comune dovranno essere esposti per trenta giorni all'albo comunale, inviati alle organizzazioni sindacali, cooperative e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale e comunicati ai proprietari inseriti negli elenchi medesimi.

I proprietari e gli aventi diritto inclusi negli elenchi, le organizzazioni sindacali, cooperative e professionali agricole possono, con istanza rivolta al sindaco, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi di cui al comma precedente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale.

Le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative possono altresì, chiedere, entro i termini di cui al comma precedente, l'aggiunta di terreni non indicati nei suddetti elenchi. Analoga facoltà è concessa a chiunque ritenga che i suoi terreni debbano essere inclusi negli stessi elenchi.

La richiesta di cancellazione o inclusione di terreni dovrà essere corredata di opportuna documentazione.

Il comune delibera, entro i successivi trenta giorni, sulle istanze di cui ai precedenti quarto e quinto comma.

Il comune delibera in via definitiva l'approvazione degli elenchi stessi che dovranno essere pubblicati all'albo comunale.

Ai proprietari e agli aventi diritto è notificata la inclusione negli elenchi definitivi nei modi di legge.

Art. 4.

Alla domanda di assegnazione delle terre di cui all'art. 1 presentata dai soggetti che intendono coltivarle devono essere allegati una dichiarazione di impegno alla coltivazione e un piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni.

Detta domanda rivolta al presidente della Regione è presentata al comune dove è situato il terreno richiesto. Della domanda di assegnazione il comune ne dà notifica nei modi di legge, ai proprietari ed agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere al comune, entro quarantacinque giorni dalla notifica delle domande dei richiedenti, di coltivare direttamente le terre richieste allegando alla istanza il piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale e concordato col comune il quale ne accerta la esecuzione.

Il comune delibera sul piano di sviluppo aziendale presentato dai proprietari e aventi diritto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

La dimostrazione dell'effettivo inizio delle operazioni previste dal piano, entro sessanta giorni dall'approvazione, salvo motivo di forza maggiore, comporterà la cancellazione dagli elenchi comunali di cui all'art. 3 della presente legge.

Nel caso in cui i proprietari e gli aventi diritto non chiedano di realizzare direttamente il piano di sviluppo aziendale, oppure motivatamente detto piano non venga approvato dal comune o qualora i proprietari e gli aventi diritto non realizzino il piano stesso, il comune, sentita la commissione di cui al successivo art. 7, esprime il parere entro trenta giorni sul piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni presentato dai richiedenti l'assegnazione e trasmette entro i successivi cinque giorni la domanda di assegnazione delle terre, corredata della documentazione di cui al presente articolo, alla commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, per il parere di merito.

Il parere della commissione provinciale deve essere emesso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dal comune nel rispetto del principio del contraddittorio.

Tale parere è trasmesso dalla commissione provinciale al presidente della Regione, il quale, in conformità al parere della commissione, emana il relativo decreto.

Art. 5.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono presiedute dal coordinatore dell'ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione istituito ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79, o da un suo delegato; funge da segretario, senza diritto di voto, un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.

Le commissioni hanno sede presso gli uffici provinciali della agricoltura, foreste ed alimentazione.

Nella assegnazione dei terreni di cui all'art. 1 si osservano le precedenze indicate all'art. 5, quinto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 6.

L'inventario dei beni riferibili ai terreni assegnati con decreto di cui all'art. 4 della presente legge, è effettuato dalla giunta regionale che vi può provvedere delegando i propri poteri anche a norma della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56.

Art. 7.

Presso ogni comune è istituita una commissione con i seguenti compiti:

collaborare al censimento e agli aggiornamenti annuali delle terre di cui all'art. 1;

esprimere il parere sulle istanze di modifica degli elenchi di cui al precedente art. 3;

esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo aziendale presentati dai proprietari ai sensi del precedente articolo 4.

La commissione è formata dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri di cui uno della minoranza. Fanno parte inoltre della commissione:

due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
due rappresentanti dei coltivatori diretti;
due rappresentanti della cooperazione agricola;
due rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.
due rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti,

designati dalle rispettive organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative a livello regionale.

La commissione è nominata dal comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica per durata dell'amministrazione comunale che l'ha nominata comunque fino alla nomina della nuova commissione.

Art. 8.

La Regione provvede alla spesa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 nonchè alle spese di funzionamento della commissione comunale di cui al precedente articolo.

A tal fine con propria deliberazione la giunta regionale eroga finanziamenti ai comuni in proporzione alla superficie agraria del comune risultante dall'ultimo censimento nazionale ed in rapporto a quella inclusa negli elenchi dei terreni censiti nel comune ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

La giunta regionale può altresì concedere anticipazioni ai comuni.

Art. 9.

Ai fini della rimessa a coltura e del miglioramento dei terreni incolti, abbandonati od insufficientemente coltivati la domanda di assegnazione delle terre può essere avanzata anche dall'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale, dalle comunità montane e dai comuni.

L'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale, le comunità montane ed i comuni provvederanno alla rimessa a coltura e al miglioramento dei terreni avuti in assegnazione.

I terreni rimessi a coltura o migliorati verranno dati, per l'utilizzazione agraria, ai richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo il piano colturale concordato con l'ente assegnatario, con priorità alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative agricole, alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni e alle cooperative e società semplici di lavoratori.

Per l'uso dei terreni suddetti i beneficiari devono corrispondere agli enti un canone annuo pari a quello determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il rapporto e le responsabilità nei confronti dei proprietari dei fondi sono riferiti al soggetto titolare della assegnazione attribuita con decreto del presidente della Regione.

Gli enti pubblici possono rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, per le trasformazioni e miglioramenti fondiari e agrari eseguiti sui terreni, al netto dei contributi regionali, statali o comunitari, sui soggetti destinatari dell'uso dei terreni anche mediante rateizzazione.

In casi eccezionali, le terre in concessione all'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale possono essere destinate dall'ente medesimo, compatibilmente con le necessità della produzione agricolo nazionale e regionale, all'attività dimostrativa e divulgativa agraria anche in collaborazione con istituti universitari o scuole agrarie esistenti nella Regione.

Art. 10.

Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone di affitto determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne i miglioramenti apportati ai beni oggetto dell'assegnazione e connessi alla realizzazione del piano di ripristino ed utilizzazione agraria dei terreni valgono le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Per realizzare i piani di ripristino e di utilizzazione agraria dei terreni agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interesse su mutui e prestiti sulla base delle leggi concernenti i finanziamenti pubblici in agricoltura e tenute presenti le norme di cui ai commi successivi.

Per l'esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario ai suddetti assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa ai mutui di cui sopra, ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole, ai comuni, alle comunità montane, all'ente di sviluppo agricolo e forestale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa e mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui può essere concesso fino alla misura stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche ai proprietari di terreni o agli aventi diritto che si impegnino a coltivarli ed abbiano approvato il piano di sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli enti pubblici cui è affidata la gestione dei beni appartenenti al demanio regionale ai sensi della legge regionale numero 64/76, possono essere concessi finanziamenti in conto capitale a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei piani di ripristino delle condizioni colturali dei terreni demaniali classificati incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della presente legge.

Alle operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario previste dalle leggi regionali e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Nella concessione dei finanziamenti previsti dal precedente art. 11 è data precedenza ai coltivatori diretti singoli od associati, alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Per i giovani, in età tra i 15 ed i 35 anni, effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole di società semplici di lavoratori agricoli, che abbiano ottenuta la terra incolta, abbandonata od insufficientemente coltivata ai sensi della presente legge, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore ad un triennio.

L'ammontare della suddetta indennità e le modalità di concessione saranno determinate con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 14.

Nell'ipotesi in cui l'assegnazione verta su terreni appartenenti a piccoli proprietari, il cui reddito annuo complessivo non superi i sei milioni di lire, il termine di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, è elevato a giorni novanta.

Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione o l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge riguardi terreni di proprietà di emigrati in Italia o all'estero, si applica quanto disposto nel primo comma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 15.

Le funzioni della Regione relative all'applicazione della presente legge, salvo quelle espressamente attribuite al consiglio regionale, al presidente della Regione, ai comuni o ad altri soggetti della pubblica amministrazione, sono attribuite alla giunta regionale.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi allocati in appositi capitoli istituiti nel bilancio dell'esercizio 1979 e in quelli seguenti determinati dal bilancio pluriennale di spesa.

La legge del bilancio determinerà, per ciascun esercizio, lo stanziamento dei capitoli:

A) « Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle operazioni relative alle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge ».

B) « Concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli assegnatari di terre per la realizzazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni ».

C) « Concessione di mutui agevolati a favore degli assegnatari per la attuazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da parte dei proprietari od aventi diritto ».

D) « Indennità integrativa per i giovani ».

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, lettere *A*), *B*) e *C*) per l'esercizio 1979 sarà fatto fronte con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, così distinti:

per gli interventi di cui alla lettera *A*) e *B*) cap. 44400 (imp. n. 2104) . . . . L. 629.840.000

per gli interventi di cui alla lettera *C*) capitolo 44300 (imp. n. 2103) . . . . » 200.000.000

per gli interventi di cui alla lettera *D*), per l'esercizio 1979 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 44200 che presenta la disponibilità di . . . . » 50.000.000

Art. 17.

Norma transitoria

Le provvidenze finanziarie stabilite dall'art. 11 in favore degli assegnatari delle terre e l'indennità integrativa per i giovani stabilita dall'art. 13 della presente legge, possono essere concesse anche agli assegnatari di terreni i cui decreti di assegnazione siano stati emessi dalle autorità competenti a partire dal 1° dicembre 1977 in attuazione della legislazione operante in materia di assegnazione di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 settembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 27 ottobre 1979.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1979, n. **54**.

Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento economico di missione ai presidenti, ai membri ed ai segretari delle commissioni di pubblica utilità previste dall'art. 14 della legge n. 10/1977. Finanziamento delle attività delle commissioni provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di carica ed il rimborso delle spese, nonchè il trattamento economico di missione per il presidente, i membri e il segretario delle commissioni provinciali per le espropriazioni di pubblica utilità previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono disciplinate dalla presente legge.

Per i componenti delle commissioni che siano dipendenti della Regione o dipendenti dello Stato si provvede rispettivamente, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo ed ai segretari delle stesse è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 (quarantotto) giornate di seduta all'anno, di:

L. 20.000 al presidente;

L. 15.000 agli altri componenti ed al segretario.

Le indennità indicate nel comma precedente si intendono calcolate al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 3.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede la commissione, spetta, quando si rechino alla seduta della commissione, un trattamento economico di trasferta in misura pari a quello indicato dalla legge regionale

9 agosto 1978, n. 52 (relativo alle fasce funzionali di inquadramento VII, VI e V) per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore in misura pari ad un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente, è altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblici dal comune di residenza a quello ove ha sede la commissione provinciale.

Per viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposta un'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Art. 4.

Ai componenti della commissione provinciale che per ragioni del loro ufficio, si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di trasferta nella misura del precedente art. 3, con riferimento al comune di residenza. La missione deve essere autorizzata dal presidente della commissione provinciale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 5.

La corresponsione dell'indennità di presenza, dell'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio, decorre dalla prima seduta della commissione provinciale alla quale ciascun competente ha partecipato.

La giunta regionale provvederà al conguaglio fra le somme dovute al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione provinciale a norma della presente legge e quelle anticipate a qualsiasi titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le spese necessarie per il funzionamento delle commissioni provinciali (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.) sono a carico della Regione.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge per indennità di presenza, indennità di trasferta e per il rimborso delle spese di viaggio, previsto in L. 60.000.000 si provvede, per l'anno 1979, con lo stanziamento di cui al cap. 06300 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità dopo l'impinguamento disposto con il successivo art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge per il funzionamento delle commissioni provinciali si provvede, per l'anno 1979, con gli appositi stanziamenti del bilancio del corrente esercizio relativi alle « Spese di funzionamento istituzionale » che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi gli oneri di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno determinati con le singole leggi di bilancio.

Art. 8.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per gli analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . . . . L. 60.000.000

In aumento:

Cap. 06300. — Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale dei comitati e commissioni (leggi regionali 20 gennaio 1977, numeri 9 e 10; art. 5 legge regionale 1° giugno 1977, n. 33; art. 2 legge regionale 1° settembre 1977, n. 68; legge regionale 28 ottobre 1977, n. 74). Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa (legge regionale 30 agosto 1973, n. 53; legge regionale 25 agosto 1978, n. 59) . . . . L. 60.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 settembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 27 ottobre 1979.

(1915)

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1979, n. 55.

Corresponsione di un gettone di presenza e del rimborso spese ai componenti i comitati provinciali consultivi, i comitati provinciali carburanti, le commissioni provinciali per l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e le commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 17 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri delle sezioni decentrate del comitato consultivo previsto dall'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 e degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56, dei comitati provinciali carburanti di cui all'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46, delle commissioni provinciali per l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'art. 1 della legge statale 18 aprile 1950, n. 199 e all'art. 6 della predetta legge regionale n. 46 del 1978, e delle commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali, istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, e successive modificazioni, è corrisposto, per ogni seduta, ovvero per ogni giorno in caso di più sedute svolte nel giorno stesso, un gettone di presenza ed una indennità per rimborso spese nella misura stabilita dal successivo art. 3.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 si estende ai componenti delle commissioni previste dall'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 3.

La misura del gettone di presenza e dell'indennità per rimborso spese di cui all'art. 1, è stabilita, rispettivamente, in L. 5.000 e L. 15.000 per ogni seduta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti delle commissioni e comitati che siano dipendenti regionali.

Ai medesimi è corrisposta l'indennità di missione se ed in quanto dovuta a norma di legge.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale su proposta della giunta delibera il numero massimo annuo di sedute consentite per i comitati e le commissioni di cui alla presente legge.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 06300 del bilancio regionale 1979.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 ottobre 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1979.

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. 56.
Dotazione di personale e struttura operativa dell'E.R.T.A.G.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 17 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Dotazione organica

La dotazione organica del personale dell'E.R.T.A.G. è determinata dal consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, d'intesa con il consiglio d'amministrazione dell'ente.

Il personale è inquadrato nel ruolo organico unico dei dipendenti regionali ed è assegnato funzionalmente alle dipendenze dell'E R.T.A.G.

Art. 2.
Struttura operativa

La struttura operativa dell'E.R.T.A.G. è ordinata secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

La struttura operativa dell'E.R.T.A.G. è costituita da un ufficio centrale, che svolge attribuzioni consultive e di assistenza agli organi dell'ente, e provvede alla attività istruttoria, esecutiva ed operativa in ordine alle materie che formano oggetto dell'attività dell'ente.

L'ufficio ha sede presso l'ente dal quale dipende.

Si applicano alla struttura operativa dell'E.R.T.A.G. gli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'ente.

Alla nomina del coordinatore provvede la giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione.

Art. 3.
Prima dotazione di personale

In sede di prima attuazione, la dotazione del personale dell'E.R.T.A.G., che viene portata in aumento della dotazione organica prevista dalla tabella «D» allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, è determinata come segue:

Livello funzionale	Mansioni obiettive	Dotazione parziale	totale
VIII	Esperto in materie di programmazione	1	
	Esperto per le attività produttive, il turismo e commercio	1	
	Esperto in urbanistica	1	
	Esperto in ingegneria	2	
	Esperto geologo	2	
		—	7
VII	Assistente amministrativo	3	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	1	
	Assistente per la programmazione . .	2	
	Assistente in finanza e contabilità pubblica	1	
		—	7
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore contabile	1	
		—	3
IV	Stenodattilografa	1	
	Applicato	1	
	Dattilografo	1	
		—	3
II	Commesso	1	
		—	1
			—
			21

Art. 4.
Norme transitorie per la copertura dei posti di VIII livello

Allo scopo di assicurare la copertura dei posti di VIII livello indicati nella tabella organica di primo impianto, di cui al precedente art. 3, il consiglio regionale bandisce i relativi concorsi secondo la disciplina contenuta nella legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

I bandi di concorso pubblico terranno altresì conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, relativamente alla riserva per i giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo i requisiti richiesti dai bandi e conseguano l'idoneità, privilegiando coloro che già sono inclusi nei progetti speciali.

Art. 5.
Finanziamento della spesa

La spesa per il personale del ruolo unico regionale assegnato in servizio all'E.R.T.A.G. è imputata agli appositi capitoli del bilancio di previsione 1979, che presentano la necessaria disponibilità.

Alla spesa relativa alle unità da assumere ai sensi del precedente art. 4, sarà fatto fronte, a partire dal 1980, con imputazione agli stanziamenti per gli oneri di personale determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno medesimo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 ottobre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 novembre 1979.

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. 57.
Legge regionale 19 novembre 1976, n. 73. Incentivazione per l'apertura e la gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate. Modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 17 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo aggiuntivo di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 novembre 1976, n. 73, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in lire 2 milioni annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini della imposta sul valore aggiunto, non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 30 milioni di lire.

Qualora il volume di affari superi il limiti di cui al comma precedente, il contributo aggiuntivo è diminuito di L. 50.000 per ogni milione eccedente la somma di L. 30.000.000.

Il contributo aggiuntivo non è concesso nel caso in cui il volume di affari dichiarato abbia superato, in uno dei due anni precedenti, la somma di L. 60.000.000.

Art. 2.

L'aggiornamento di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1976, n. 73, con decorrenza 1° gennaio 1978 è limitato al contributo aggiuntivo con esclusione delle provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 19 novembre 1976, n. 73, è spostato al 31 marzo dell'anno successivo al trasferimento della titolarità.

Art. 4.

Al finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 per l'anno 1980 e successivi si provvede con le singole leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 novembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 *ottobre* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *novembre* 1979.

(1916)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **10**.

Interventi regionali in materia di salute e di integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale, ricreativa e assistenziale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata nel biennio 1980-81 a finanziare con contributi annuali, ricerche ed iniziative promosse dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale, relative:

a) all'adozione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e per la migliore applicazione da parte della Regione del disposto dell'art. 27, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616;

b) alla promozione di attività culturali, ricreative e assistenziali come previsto dall'art. 11 della legge predetta n. 300/70 estese ai lavoratori autonomi, e nell'ambito delle competenze regionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

I contributi di cui alla presente legge possono essere altresì concessi alle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale che, sulla base dei propri fini statutari, svolgono le attività di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il finanziamento è accordato su presentazione di programmi coerenti con le direttive programmatiche regionali e finalizzate alla realizzazione di iniziative complementari a quelle realizzate da strutture regionali e dagli enti locali nelle stesse materie e con esse coordinate.

Il finanziamento è subordinato all'esame dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, che dovranno fornire oggetto di apposita rendicontazione.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale fissa con propria deliberazione i criteri e le priorità per il finanziamento delle iniziative previste dal precedente art. 1, primo comma.

Le domande di contributo devono essere inoltrate alla giunta regionale entro il 3 aprile di ogni anno.

La giunta regionale determina l'assegnazione dei contributi entro il 30 luglio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Il finanziamento dei programmi è disposto a favore dei legali rappresentanti delle organizzazioni di cui all'art. 1 che rispondono altresì della prima attuazione dei programmi predetti.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa annua di lire 500 milioni.

Il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, modificato ai sensi del successivo art. 5, nella parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 2.2.1.4. « Interventi a favore dei lavoratori » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 5.

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, al bilancio pluriennale 1979-81 sono apportate le seguenti variazioni:

quadro di previsione delle spese:

sono soppresse le previsioni di spesa relative agli anni 1980 e 1981 iscritte nella parte I « Spese per l'adempimento delle funzioni normali », progetto 2.2.1.3. « Interventi assistenziali diversi », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » per un importo complessivo nel biennio 1980-81 di lire 1.000 milioni;

nella parte II « Spese per i programmi di sviluppo », ambito 2, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo 2.2.4. « Assistenza ai lavoratori », e il nuovo progetto 2.2.4.1. « Interventi a favore dei lavoratori », alla cui tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese correnti operative, è assegnata la dotazione finanziaria annua di lire 500 milioni limitatamente agli anni 1980 e 1981.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi finanziari 1980 e 1981, parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 4, « Assistenza ai lavoratori », progetto 1 « Interventi a favore dei lavoratori » è iscritto il cap. 2.2.2.4.1.903 « Contributi alle organizzazioni sindacali per iniziative volte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed alla promozione di attività culturali, ricreative e assistenziali » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *gennaio* 1980 *prot. n.* 22802/763).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **11**.

Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in ogni provincia e sono composte:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;

c) da dirigente del servizio provinciale del genio civile o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla giunta regionale;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, le commissioni sono integrate dal sindaco di ciascun comune interessato o da un suo delegato.

Art. 2.

Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del consiglio regionale, salva la proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma.

Tali esperti sono dichiarati decaduti e sostituiti con deliberazione della giunta regionale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione; a tal fine il presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale la relativa segnalazione.

A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 1 debbono provvedere alla sostituzione dei loro delegati.

Art. 3.

Le commissioni stabiliscono periodicamente in relazione agli affari in scadenza il calendario dei lavori e lo inviano alla giunta regionale.

Le sedute sono convocate dal presidente o dal suo delegato, mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti unitamente all'ordine del giorno relativo, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Art. 4.

Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alla determinazione del valore agricolo medio e dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati, occorre altresì rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

Le pronunce delle commissioni sono comunicate all'ente espropriante, al quale compete la notifica ai soggetti passivi del procedimento espropriativo nelle forme e nei termini di legge.

Ai fini di pubblica informazione le pronunce delle commissioni sono trasmesse alla Regione per la pubblicazione in estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 5.

I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate.

Art. 6.

Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione, la quale, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza può mettere a disposizione proprio personale.

In particolare sono a carico della Regione le spese postali, telefoniche, di cancelleria, di attrezzature di ufficio nonchè le indennità di presenza e di missione ai componenti la commissione, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 7.

Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta una indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale rispettivamente per i presidenti e per gli altri componenti del comitato di controllo, nonchè l'indennità di missione nella misura stabilita per questi ultimi.

Su segnalazione mensile dei presidenti delle commissioni l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze.

Art. 8.

Agli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui al precedente art. 7 si provvede con quota dei fondi stanziati al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Agli oneri derivanti dall'assunzione a carico del bilancio regionale delle spese di cui al precedente art. 6, si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle spese ai capitoli relativi alle spese del personale, nonchè di arredo e manutenzione dei locali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *novembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *gennaio* 1980 *prot. n.* 21802/743).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **12.**

Norme sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero, ristrutturazione o risanamento.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che abbiano formato oggetto d'interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento è data priorità, nei casi previsti dalla legislazione in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, ai precedenti occupanti.

2. Per la trasformazione delle graduatorie fra i concorrenti all'assegnazione degli alloggi di cui al comma precedente non richiesti da precedenti occupanti, è istituita in ciascun comune interessato una commissione speciale nominata dal consiglio comunale e così composta:

a) il sindaco, o un suo delegato, che la presiede;

b) tre consiglieri comunali o circoscrizionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze presenti in consiglio comunale;

c) un rappresentante delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti, scelto in una terna proposta dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

d) un rappresentante delle organizzazioni di assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'istituto autonomo case popolari nel cui territorio è compreso il comune, designato dal consiglio d'amministrazione;

f) un rappresentante dalle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori autonomi, scelto in una terna proposta delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Il consiglio comunale provvede alla nomina della commissione speciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data nella quale sono deliberati in via definitiva gli interventi di cui al precedente primo comma; dell'avvenuta nomina è data immediata notizia al presidente della giunta regionale, che, in mancanza, provvede in via sostitutiva a nominare ed insediare la commissione.

Art. 2.

1. Il bando di concorso per l'assegnazione ai sensi delle norme in vigore, degli alloggi di cui al secondo comma dell'articolo precedente è formulato dai comuni in conformità allo schema predisposto dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ed è pubblicato mediante affissione di manifesti all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale, salva ogni ulteriore forma di pubblicità che il comune intenda disporre.

2. Le domande di assegnazione compilate su moduli conformi allo schema predisposto dalla giunta regionale, sono raccolte dal comune che provvede ad istruirle attribuendo i punteggi in via provvisoria ed a trasmetterle alla commissione speciale per la formazione delle graduatorie entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione fissato dal bando.

Art. 3.

1. La commissione speciale forma la graduatoria tra gli aventi diritto, attribuendo ai concorrenti i punteggi previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035; per il funzionamento della commissione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e ottavo dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. Le funzioni di segreteria della commissione speciale, sono espletate da dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i quali è scelto il segretario.

3. Per la formazione e pubblicazione delle graduatorie si osservano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

4. Ogni graduatoria conserva efficacia per due anni anche ai fini dell'assegnazione di alloggi di recupero comunque ultimati o disponibili entro tale periodo.

Art. 4.

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune con le modalità previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, previa verifica della permanenza in capo all'assegnatario dei requisiti prescritti.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi di edilizia residenziale pubblica da attuarsi mediante recupero del patrimonio edilizio esistente e regolati da norme di legge.

Art. 6.

1. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già pubblicati i bandi di cui al precedente art. 2 e per i quali fossero scaduti i termini di presentazione delle domande, la giunta comunale può provvedere alla formazione delle graduatorie ed alla conseguente assegnazione agli aventi diritto, secondo le disposizioni della delibera del consiglio regionale n. II/1034 del 28 marzo 1979.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 gennaio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 gennaio 1980 prot. n. 21802/841).

(1817)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1980, n. **1.**

Nuove norme sull'ordinamento degli uffici dei libri fondiari e sul personale ad essi addetto e altre norme in materia di personale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 22 gennaio 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEI LIBRI FONDIARI E DEL PERSONALE ADDETTO

Art. 1.

Servizio del libro fondiario

Il servizio del libro fondiario è strutturato in uffici centrali e uffici periferici.

Gli uffici centrali sono costituiti dalla direzione del servizio del libro fondiario, dipendenti dalla giunta regionale e aventi sede in Trento.

Gli uffici periferici sono costituiti dagli uffici tavolari.

Art. 2.

Uffici centrali

La direzione del libro fondiario sovraintende all'impianto-ripristino del libro fondiario coordinando le apposite commissioni e alla tenuta del libro fondiario coordinando l'attività degli uffici tavolari.

Alla direzione stessa spettano inoltre i compiti di emanazione di istruzioni, di controllo ed ispezione degli uffici tavolari.

Sono fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari in conformità alla vigente legislazione dello Stato.

Dalla direzione dipendono i servizi ispettivi del libro fondiario aventi funzioni ispettive sugli uffici tavolari istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e rispettivamente in quello della provincia di Trento.

Art. 3.

Uffici periferici

Nei comuni attualmente sede di pretura è istituito un ufficio tavolare comprendente i comuni catastali facenti parte del rispettivo mandamento.

E' fatta salva la facoltà attribuita alla giunta regionale dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.

Art. 4.

Dotazioni organiche

La dotazione organica del personale della direzione del servizio del libro fondiario e di quello degli uffici tavolari è indicata nella tabella *A*, rispettivamente tabella *B*, allegate alla presente legge.

La facoltà della giunta regionale di assegnare agli uffici tavolari personale esecutivo del ruolo amministrativo è consentita nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica del personale degli aiutanti tavolari.

Art. 5.

Attribuzioni del personale direttivo

Il personale direttivo, oltre ad attendere agli adempimenti previsti dalle leggi regionali 8 novembre 1950, n. 17 e 5 novembre 1960, n. 22, e relativo regolamento di esecuzione, provvede all'esame ed al controllo delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto tavolare, alla predisposizione dei decreti tavolari ed all'esame e verifica di quelli preparati dalle parti, fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari e ferma restando la responsabilità del giudice per

quanto riguarda i decreti tavolari, nonchè allo svolgimento di compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; istruisce le pratiche affidategli e riferisce su di esse al capo dell'ufficio.

Il personale direttivo con qualifica di direttore aggiunto di divisione provvede, oltre allo svolgimento dei compiti previsti nel comma precedente, alla direzione ed organizzazione dell'ufficio tavolare per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali, vigila sull'operato del personale addetto all'ufficio, collabora con il giudice tavolare e lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6.

Attribuzioni del personale del ruolo degli aiutanti tavolari

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo collaborano con il personale direttivo nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; effettuando le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del giudice tavolare; provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti tavolari e di altri atti, alla predisposizione e dichiarazione di conformità delle copie di atti e documenti dalle raccolte di conservazione, alla notificazione degli atti tavolari; disimpegnano mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine; svolgono attività di collaborazione nell'espletamento di compiti di natura contabile ed amministrativa.

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel sesto livello funzionale-retributivo, provvedono, inoltre, alla dichiarazione di conformità dei decreti tavolari da notificare ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, nonchè all'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti.

Art. 7.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

La nomina a primo dirigente si consegue mediante concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo del personale direttivo del servizio del libro fondiario che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano compiuto almeno undici anni di effettivo servizio nello stesso ruolo.

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare anche estranei all'amministrazione regionale che da almeno sei anni risultino iscritti negli albi dei procuratori legali e posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

Accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo si consegue mediante concorso, per esami, riservato a laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi, che abbiano il diploma di abilitazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 9.

Abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare

L'ammissione agli esami di abilitazione previsti e regolati dagli articoli 9, 10, 11, 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'aver svolto, per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, pratica presso un ufficio tavolare.

Art. 10.

Conferimento della titolarità degli uffici tavolari

La titolarità degli uffici tavolari viene conferita dalla giunta regionale, su proposta della direzione del servizio del libro fondiario, mediante scelta tra il personale direttivo degli uffici periferici del servizio del libro fondiario avente almeno quattro anni e sei mesi di anzianità nella carriera di appartenenza, avuto riguardo alla attitudine a dirigere un ufficio ed alla capacità di organizzare il lavoro in relazione alle norme che disciplinano il servizio.

Art. 11.

Accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli aiutanti tavolari

La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso, per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolare, al quale è ammesso il personale esecutivo del ruolo amministrativo che abbia maturato quattro anni di anzianità di servizio nello stesso ruolo.

Art. 12.

Indennità di trascrizione di atti e documenti redatti in gotico

Al personale direttivo, agli aiutanti tavolari ed al personale esecutivo in servizio negli uffici tavolari della provincia di Bolzano, è attribuita una indennità per la consultazione e la trascrizione di atti, documenti ed iscrizioni nel libro maestro redatti in caratteri gotici, nella misura mensile pari a quella prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, rispettivamente per il personale direttivo, di concetto ed esecutivo.

Art. 13.

Rinvio ad altre norme

Al personale addetto al servizio del libro fondiario si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Art. 14.

Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 7, 10, 11 e 20 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 18, così come modificati dall'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22 e gli articoli 4 e 11 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13.

Sono altresì abrogate le norme contenute nelle leggi regionali e nei regolamenti sul personale dei libri fondiari incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Titolo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 15.

Inquadramento del personale della carriera speciale dei conservatori del libro fondiario nelle nuove qualifiche

Il personale della carriera speciale dei conservatori del libro fondiario in servizio al 1° gennaio 1978 è inquadrato ai fini giuridici con effetto da tale data ed economici dal 1° luglio 1978, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del personale, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

a) conservatore capo: nella qualifica di direttore aggiunto di divisione - livello ottavo. L'inquadramento avviene in soprannumero per i conservatori capi non titolari di ufficio tavolare;

b) conservatori con più di nove anni e sei mesi di servizio nelle carriere di conservatore purchè titolari di ufficio tavolare: nella qualifica di direttore aggiunto di divisione - livello ottavo;

c) conservatori con più di quattro anni e sei mesi di anzianità di servizio nelle carriere di conservatore: nella qualifica di direttore di sezione - livello settimo;

d) conservatori con meno di quattro anni e sei mesi di anzianità di servizio nelle carriere di conservatore: nella qualifica di consigliere - livello settimo.

Art. 16.

Attribuzione del nuovo trattamento economico

Al personale inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi a sensi del precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 77 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad inquadramento effettuato, secondo quanto stabilito dal comma precedente e secondo le corrispondenze di cui all'art. 15, al personale interessato viene attribuito, in relazione agli anni

di servizio nelle carriere dei conservatori dei libri fondiari, il numero di aumenti biennali sul trattamento economico iniziale del livello conferito di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio	Numero degli aumenti biennali
da 12 anni a 17 anni	1
da 18 anni a 19 anni	2
da 20 anni a 21 anni	3
da 22 anni a 23 anni	4
da 24 anni a 25 anni	5
da 26 anni in poi	6

Dopo il conferimento degli aumenti biennali suddetti ad ogni dipendente è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento risultante dalla somma fra quanto attribuito ai sensi del primo comma, rispettivamente ai sensi del secondo comma, del presente articolo.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 17.

Passaggio di livello

I conservatori inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo, ai quali è attribuita la titolarità di un ufficio tavolare, vengono inquadrati nell'ottavo livello al compimento di nove anni e sei mesi di servizio nelle carriere dei conservatori dei libri fondiari.

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo sono inquadrati nel sesto livello, mediante scrutinio per merito comparativo, nei limiti dei posti disponibili, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento degli aiutanti tavolari nel sesto livello funzionale-retributivo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Ruolo ad esaurimento dei conservatori

I conservatori dei libri fondiari non inquadrati nella carriera del personale direttivo ai sensi del precedente art. 15, sono collocati nel ruolo ad esaurimento dei conservatori dei libri fondiari conservando la qualifica rivestita ed il trattamento economico in godimento.

Art. 19.

Ammissione degli aiutanti tavolari all'abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare e al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo.

Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, numero 18, e successive modificazioni, potranno partecipare al successivo concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del personale direttivo del servizio del libro fondiario.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, gli aiutanti tavolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di scuola media superiore, possono partecipare agli esami di abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare che saranno indetti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed essere quindi ammessi al successivo concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale regionale, in possesso del diploma di scuola media superiore, che conseguirà la qualifica di aiutante tavolare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Norma transitoria per il personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei libri fondiari.

Il personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei libri fondiari che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli uffici tavolari cessa di fare parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo degli aiutanti tavolari.

Il collocamento nel nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione del livello pari a quello attribuito alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza con la conservazione dell'anzianità già acquisita.

A tale personale si applicano le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 19.

Art. 21.

Attribuzione di un aumento periodico biennale ai conservatori in servizio, titolari di un ufficio tavolare

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le funzioni di titolare di ufficio tavolare è attribuito, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1979 e fino al mantenimento della titolarità medesima, un aumento biennale non riassorbibile del trattamento economico iniziale previsto per il livello funzionale-retributivo conferito e ciò per ogni dieci anni di effettiva titolarità di un ufficio tavolare.

Art. 22.

Inquadramento del personale assunto ex art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20

Il personale assunto in base all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

La materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'art. 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10 e dell'art. 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, valgono le norme dei regolamenti stessi.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1° luglio 1979 in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Art. 23.

Passaggio al livello superiore

Oltre al personale regionale, che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche indicate al quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma del medesimo art. 3 anche il personale che alla stessa data soprarichiamata aveva maturato l'anzianità per essere scrutinato alle qualifiche predette.

Nei confronti del personale di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui al primo ed all'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Art. 24.

Conferimento della qualifica di primo dirigente

Il conferimento della qualifica di primo dirigente avviene, transitoriamente e nel limite dei posti liberi al 31 dicembre 1977 o che si sono resi disponibili per dimissioni o pensionamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione regionale, che rivestivano, alla data del 1° gennaio 1978, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con anzianità, alla data medesima, di anni cinque di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

Per l'attuazione della precedente disposizione le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I relativi scrutini devono essere tenuti nella prima adunanza del consiglio di amministrazione del personale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Il conferimento della qualifica predetta avrà decorrenza dal 1° gennaio 1978 o dalla data successiva in cui si è verificata la disponibilità dei posti.

Art. 25.

Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 26.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 gennaio 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(1818)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1980, n. **2.**

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(1819)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1980, n. **1.**

Rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1980, n. **2.**

Provvedimenti finanziari a carico dell'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1980, n. **3.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(1936)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800880)